

Capitolo XIII

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

1. - Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione

a) Considerazioni generali - Le condizioni dell'economia italiana continuano a sottolineare il ruolo fondamentale del Ministero, non soltanto quale centro di programmata distribuzione dei trasferimenti statali alla produzione, ma, anche e soprattutto, quale centro di direzione e controllo su settori produttivi di importanza invero strategica.

In termini di normazione, ciò si traduce inevitabilmente in una progressiva esaltazione delle funzioni di programmazione, propulsione e coordinamento settoriale (1), pur in un quadro generale che vede le funzioni tradizionali del Ministero aumentare, se non altro per il crescente livello di integrazione tra normativa italiana e quella comunitaria.

(1) E' stato approvato dal CIPE, con deliberazione del 4 dicembre 1981 (g.u. n. 7 del 1982) il piano energetico nazionale, dopo che sulla proposta formulata dal Ministero un approfondito dibattito parlamentare si era concluso con le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato il 22 ottobre 1981. Le "puntualizzazioni" del CIPE impegnano il Ministero a predisporre e presentare, entro termini prefissati, una serie di piani e programmi settoriali o esecutivi, (programma per la riorganizzazione della raffinazione e razionalizzazione della rete distributiva; piano annuale e programmi trimestrali di approvvigionamento energetico; programmi operativi specifici per la ricezione del carbone etc.). E' affidato inoltre al Ministero il coordinamento del piano energetico in fase propositiva ed attuativa.

Si veda anche, relativamente agli interventi nel settore della elettronica e alla connessa attività programmatoria, la deliberazione CIPI 28 aprile 1982, di cui si dirà in seguito.

L'impatto di tale realtà sulle strutture del Ministero, largamente inadeguate a sostenerlo, provoca effetti e fenomeni centrifughi di vario tipo, che la Corte ha indicato e analiticamente descritto nelle sue ultime relazioni. Sul piano organizzativo e della ripartizione interna delle funzioni, in particolare, si assiste ad una accentuazione del fenomeno -proprio anche di altre Amministrazioni - della divaricazione tra compiti per così dire "rotinari", residualmente individuati e propri del corpo burocratico, e compiti di staff per il cui espletamento si ricorre prevalentemente o alla utilizzazione diretta di esperienze esterne (in forme appositamente previste ovvero soltanto consentite) o a moduli organizzativi, quali anche le gestioni fuori bilancio, che ne permettano un'utilizzazione quanto meno indiretta.

Sul piano, invece, delle attribuzioni istituzionali, orientamento comune di varie proposte di riforma avanzate nei settori di attività del Ministero è di sottrarre a quest'ultimo funzioni, a beneficio di centri o organismi già esistenti o da costituire appositamente.

quanto al primo aspetto -ed a parte il ricorso ad esperti o ad enti e istituti di studio e ricerca consentito dalla legge n.675 del 1977 e successive modifiche - può, in via esemplificativa citarsi la situazione organizzativa della segreteria della Commissione Centrale prezzi, per la quale si rinvia al paragrafo terzo (1), non-

(1) Come ripetutamente segnalato dalla Corte e nonostante il reclutamento, in passato consentito, di personale precario (Ispettori dei costi e personale a fattura), risulta presso la Segreteria numericamente prevalente il personale proveniente da altre amministrazioni, ovvero, addirittura, da Enti, talora direttamente interessati all'attività della Segreteria stessa.

che quella della Direzione generale delle fonti di energia, ove oltre la metà del personale addetto risulta costituito da dipendenti di Enti pubblici in posizione di distacco (1). Ma è anche noto che ad una utilizzazione indiretta di strutture parallele a quelle ministeriali si perviene sia con l'anomalo proliferare delle gestioni fuori bilancio (2), sia con strumenti convenzionali, con i quali è in qualche caso consentito, nel settore degli incentivi, l'affidamento ad istituti di credito di compiti istituzionali dell'Amministrazione (3). In un'ottica non diversa, d'altronde, può essere valutato il fenomeno, non esclusivo del Ministero, del conferimento di compiti sostanzialmente decisori ad organi collegiali, solitamente rafforzati dalla presenza di rappresentanti di altre Amministrazioni o di esperti esterni.

Quanto, poi, all'altra linea di tendenza individuata (spostamento di attribuzioni dal Ministero ad altri centri o organismi), una eccezione sembra costituita, nel settore degli incentivi, dal disegno di legge sulla riforma del credito agevolato, che tende a riattribui

(1) In sede di approvazione del piano energetico nazionale, il CIPE ha abilitato la D.G. medesima ad avvalersi, nel limite di un contingente di 100 unità, di personale "comandato" da Enti pubblici, ovvero "da società appartenenti ad Enti pubblici". Resta ovviamente da verificare l'idoneità di tale risoluzione a legittimare, in assenza di precise disposizioni di legge, tale forma di utilizzazione di estranei alla P.A.

(2) Si v., al riguardo, le considerazioni di cui al successivo par., nonché quelle, in generale, di cui al Cap. IV, della Parte I, Sez. II.

(3) Sul delicato problema dei rapporti tra Ministero e Istituti di credito per ciò che riguarda la "gestione" di talune forme d'intervento, nonché l'effettuazione delle istruttorie tecniche e delle verifiche sulla destinazione degli incentivi, la Corte si è ampiamente soffermata nelle precedenti relazioni. Si v. anche, al riguardo le considerazioni premesse al par. quarto.

re all'Amministrazione compiti in atto affidati agli istituti di credito. Ma, a parte i dubbi che tale proposta, proprio sotto il profilo organizzativo, è idonea a suscitare (1), quel che si vuole qui rilevare è che il crescente ricorso ad Istituti di credito per la gestione dei finanziamenti alla produzione ha da tempo spostato sul Ministero del tesoro il ruolo di centro principale di erogazione degli incentivi statali all'industria (2).

Nello stesso, ed in altri settori, poi, alle iniziative e vicende segnalate nella relazione precedente (legge n. 784 del 1980 che ha affidato al Ministero del tesoro e agli uffici del Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno compiti prevalenti in materia di metanizzazione del Mezzogiorno; legge n. 240 del 1981, che ha sottratto al Ministero ed affidato al Mediocredito centrale la gestione degli incentivi ai consorzi), altre se ne affiancano e non altrimenti orientate: in materia di controllo sulle società fiduciarie, e di servizio metrico, ad esempio (3); in sede di distribuzione dei fondi inutilizzati stanziati dalla legge n. 675 (4); nel settore, infine, della vigilanza sulle Assicurazioni, ove sembra ormai prossimo il varo di una riforma che vedrà un apposito istituto, posto in posizione ausiliaria nei confronti del Ministero, svolgere tra l'altro, l'attività istruttoria preliminare all'adozione dei proy

(1) Cfr. par. 4, sub "interventi per la ristrutturazione e riconversione industriale".

(2) Secondo i dati della classificazione economica della spesa, su 5.696 miliardi integrati complessivamente nel 1981 per trasferimenti in conto capitale alle imprese; 1.398 provengono dal Ministero del tesoro (37,8%), e 713 (19,3%) dal Ministero dell'industria, con percentuali ancora minori per le altre Amministrazioni. Per i due citati di casteri, le percentuali di incidenza, in termini di pagamenti, sono, rispettivamente, del 50,7% e dell'11,3%.

(3) Si rinvia in proposito, al paragrafo 3.

(4) Si vedano le considerazioni di cui al par. 4.

vedimenti di quest'ultimo (1).

b) Aspetti finanziari della gestione - I dati di consuntivo relativi alla spesa gestita dall'Amministrazione nel 1981 vanno come di consueto interpretati tenendo conto del peso su di essi esercitato da talune poste - trasferimenti al CNEN nonché alle gestioni fuori bilancio - dal cui smaltimento contabile, sia in termini di impegno che di pagamento - non possono desumersi elementi sull'effettivo dinamismo della gestione.

Valutata nel suo complesso, quest'ultima denota anzitutto una rilevatissima espansione delle dimensioni in termini di impegno (da 1.023,6 miliardi a 2.830,4 con incremento del 176,5 per cento), non adeguatamente rispecchiata dal pur notevole aumento dei pagamenti (da 983 miliardi a 1.539,4 + 56,1 per cento) e tale, pertanto, da comportare, dopo le stasi del triennio precedente, un'impennata nell'accumulo dei residui, passati da 712,8 miliardi a 1.944,1 (+ 172,7 per cento) (2).

(1) Lo schema di riforma prevede che l'Ente, ispirato al modello CONSOB, sia peraltro fornito di personalità giuridica di diritto pubblico e si avvalga di personale con stato giuridico e trattamento economico disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto è affidato alla Corte, alla quale competerà anche riferire al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'istituendo Ente. Il relativo d.d.l. (n. 3180/C) è stato approvato da un ramo del Parlamento ed è all'esame del secondo.

(2) Dei 1.944,1 miliardi, 1.419,5 (73%) attengono agli stanziamenti di competenza.

Il 77,5 per cento degli impegni, peraltro, il 48,4 dei residui e addirittura l'81,5 per cento dei pagamenti riguarda l'onere per contributi al CNEN - in ordine al quale le attribuzioni del Ministero si limitano alle operazioni di pagamento - nonché i trasferimenti al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e al Fondo per il credito agevolato, alla erogazione dei quali corrisponde, di fatto, una immobilizzazione dei fondi relativi presso le due gestioni fuori bilancio, stante la semi-inoperatività delle stesse (1).

Depurato di tali poste (che nel 1980 assorbivano il 69,8 per cento degli impegni e il 72,6 per cento dei pagamenti) il raffronto tra i dati del 1981 e quelli del precedente esercizio depone per un aumento della spesa impegnata pari al 105,3 per cento (da 309,5 miliardi a 635,5) ed un incremento dei pagamenti di appena lo 0,6 per cento (da 268,9 a 284,5 miliardi), con un'espansione dei residui pur sempre notevole (+ 40,9 per cento), ma assai più modesta di quella evidenziata dalle cifre del consuntivo.

Ovviamente assai diversi risultano anche - a seconda che il computo venga effettuato al lordo o al netto delle poste ricordate - i consueti indici di "realizzazione" della spesa: a

(1) Il contributo al CNEN (capitolo 7054) è stato pari nel 1981, in conformità alla quantificazione della legge di bilancio, a 433 miliardi, integralmente pagati. Sul capitolo stesso non gravano residui. Dei 124,4 miliardi stanziati ed impegnati sul capitolo 7545 (Fondo per il credito agevolato), soltanto 24,4 sono stati pagati, assorbendo integralmente le limitate autorizzazioni di cassa; parimenti sono ascisi a 797,5 miliardi i pagamenti autorizzati ed effettuati sul capitolo 7546 (F.R.R.), a fronte di 1637,5 miliardi di stanziamento ed impegno.

fronte di autorizzazioni definitive di cassa meno irrealistiche di quelle iniziali (1) e rapportate al 52,5 per cento della massa spendibile (1.864,3 miliardi su 3.551,5), i pagamenti effettivi hanno assorbito l'82,6 per cento dell'autorizzato, ma soltanto il 43,3 per cento delle disponibilità; percentuali, queste, che precipitano rispettivamente, ove si prescindano dai trasferimenti al CNEN ed ai Fondi, al 46,7 per cento ed addirittura al 21 per cento.

Nel quadro di tali insoddisfacenti risultati, due fenomeni particolari meritano segnalazione: il livello di nuovo bassissimo del tasso di smaltimento dei residui preesistenti (18,3 per cento nel 1980; 18 per cento nel 1981), che pur era stato pari al 38,8 per cento nel 1979 ed al 56,4 per cento nel 1978; e l'incidenza, anormalmente bassa rispetto alla media delle altre Amministrazioni, dei pagamenti sugli stanziamenti di parte corrente (49,3 per cento), nell'ambito della quale si registrano punte minime (30,7 per cento) per la categoria quarta (acquisto beni e servizi), ma anche per la categoria quinta (trasferimenti correnti: 33,7 per cento) in genere caratterizzata da tassi di elevata spendibilità (2).

(1) L'autorizzazione iniziale, pari a 1.625,2 miliardi si rapportava al 56,8 per cento della massa spendibile, mentre gli 835,2 miliardi autorizzati dal progetto di bilancio 1981 assorbivano addirittura l'89,0 per cento della massa spendibile all'epoca presunta e determinata, peraltro, con un computo largamente inattendibile dei residui presunti.

(2) Si allega, come già nelle ultime relazioni, un prospetto relativo allo stato di smaltimento degli stanziamenti dell'ultimo sessennio per l'interpretazione del quale giova qui ricordare che negli esercizi più remoti - che risultano assurdamente caratterizzati dai più bassi indici di utilizzazione - nella spesa gestita dal Ministero non erano comprese poste ad alto grado di spendibilità quali i più volte citati trasferimenti al CNEN ed alle gestioni fuori bilancio.

Non va peraltro dimenticato, al riguardo, che oltre il 98 per cento della spesa gestita dal Ministero attiene alla categoria dodicesima (trasferimenti in conto capitale), e che, a prescindere dai ripetuti trasferimenti al CNEN ed alle gestioni fuori bilancio, la restante gestione è prevalentemente costituita dalla concessione di contributi in conto interesse e sconta quindi gli effetti della generale "crisi" che da tempo colpisce tale tipologia di intervento (1).

Va da ultimo ribadito come, soprattutto per il 1981, sia poco significativo per il Ministero il dato relativo alla incidenza, tra i residui, di quelli di stanziamento (1.436,2 miliardi su 1.944,1), non soltanto per la presenza, tra i residui propri, di somme non effettivamente "impegnate" (ma soltanto "prenotate" sulla base dei pareri favorevoli espressi da organi collegiali in applicazione di normative di intervento oggi abrogate (2); ma, anche e soprattutto, per il contingente "rinvio" di una parte cospicua degli impegni e versamenti alle gestioni fuori bilancio (940 miliardi, nel complesso) rinvio che non mancherà di influenzare i risultati gestori del 1982.

(1) Per notazioni sull'operatività delle varie leggi di intervento e sui riflessi gestori consequenziali si rinvia al paragrafo quarto. Permane lo stato di semi-inutilizzazione delle disponibilità per interventi connessi a calamità naturali, frammentate su vari capitoli di spesa, relativamente ai quali, a fronte di una massa spendibile complessiva di 43,8 miliardi (dei quali 34,5 per residui preesistenti), i pagamenti sono ammontati a 4,6 con un importo di residui pari, al 31 dicembre, a 33,2 miliardi, nonostante i 6 miliardi circa di economie.

(2) Il fenomeno, determinato da apposite e specificate previsioni della legge n. 675 del 1977 e del d.P.R. n. 902 del 1976 è stato ampiamente analizzato nelle precedenti relazioni della Corte.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO TITOLO DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
RELATIVI AL PERIODO 1976-1981
DATI AL 31 DICEMBRE 1981

STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI						TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE	
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
TOTALE GEN.							484.257	93,67	-76.052	-5,16	59.403	11,49
1976	516.968	5,12	4,74	20,27	4,68	9,11	912.585	87,26	126.827	12,13	6.445	0,52
1977	1.045.857	23,45	56,81	2,40	2,75	1,84	421.878	85,13	64.464	13,16	3.476	0,71
1978	489.818	51,82	27,46	3,95	2,91	2,91	679.935	79,11	176.486	20,54	3.006	0,25
1979	659.427	70,03	4,55	83,46	0,85	0,85	865.036	84,31	158.543	15,45	2.412	0,24
1980	1.025.591	49,70	49,70	1.410.526	49,70	1.410.526	1.410.526	49,70	1.419.551	50,01	8.208	0,29
1981	2.838.685											
TITOLO 1							19.586	84,85	548	2,37	2.950	12,78
1976	23.085	10,98	12,15	0,16	0,04	0,00	20.836	78,72	778	2,94	4.854	18,24
1977	26.469	6,30	6,66	9,57	0,08	0,00	25.038	86,56	460	1,59	3.427	11,95
1978	28.926	60,40	16,08	16,91	0,03	0,03	26.795	89,65	94	0,31	3.001	10,04
1979	25.850	63,72	16,91	55,11	19,87	19,87	27.664	75,98	4.954	14,14	2.411	6,88
1980	35.029	49,28	49,28	25.833	49,28	49,28	25.833	49,28	18.395	35,09	8.157	15,54
1981	52.425											
TITOLO 2							464.671	94,09	-27.240	-5,52	56.452	11,43
1976	493.883	4,85	4,39	21,21	4,90	9,54	891.749	87,48	176.049	12,37	1.591	0,16
1977	1.015.388	22,44	58,11	2,21	2,82	1,89	396.840	86,10	64.903	13,89	49	0,01
1978	460.852	51,28	28,17	3,56	4,09	3,09	653.140	78,74	176.393	21,25	5	0,00
1979	825.537	70,26	84,32	84,32	84,32	84,32	837.372	84,50	153.589	15,50	2	0,00
1980	590.962	49,71	49,71	1.385.092	49,71	49,71	1.385.092	49,71	1.401.156	50,29	11	0,00
1981	2.766.259											

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCESSIONI DI SPESA

In cifre assolute, comunque, i residui di stanziamento del Ministero, pari all'inizio dell'anno a 263,3 miliardi, hanno subito un aumento assai notevole (+445,5 per cento), scontando, oltre al suddetto rinvio, l'accumulo verificatosi su capitoli di nuova istituzione (7547, rimborso sovrapprezzo termico ai sensi della legge 4 novembre 1981, n. 617, 50 miliardi, e 7705, anticipazioni e rimborso all'ENI per la costituzione e la gestione di una scorta petrolifera, 230 miliardi).

I residui propri, per contro, si sono accresciuti del 13 per cento (da 449,5 a 507,9 miliardi).

2. - Gestioni fuori bilancio

Recenti scelte, delle quali si dirà poi, confermano l'orientamento legislativo a disciplinare l'attività del Ministero mediante un sempre più ampio e generalizzato ricorso al modulo delle gestioni "fuori bilancio". I motivi di fondo di tale tendenza non sono noti, ma vanno comunque ricercati in quella generale atmosfera di "straordinarietà" che suscita ogni attribuzione di compiti aggiuntivi al Ministero, nella comprovata e rilevata mancanza di adeguate "strutture di supporto".

E' anche da considerare l'eventualità che la preferenza accordata al modulo in questione persegua fini di celerità amministrativa, - in concreto lungi dall'essere realizzati - in relazione al carattere consuntivo dei controlli esercitati sulle gestioni fuori bilancio; ma, a prescindere anche da valutazioni sulla effettiva incidenza del controllo preventivo sui tempi dell'azione amministrativa, è ovvio che finalità del genere ben potrebbero essere perseguite con disposizioni direttamente intese ad assoggettare a controllo successivo determinati settori di attività (1).

(1) Su tale problematica si veda il Cap. IV della Parte I, Sez.II.

Va ribadito, d'altra parte, che deroghe ai principi di unità e universalità del bilancio dovrebbero essere legislativamente consentite nei soli casi in cui risultasse necessario od opportuno finalizzare determinate entrate ad uno scopo ed istituire, pertanto, un collegamento, anche in termini quantitativi e contabili, tra poste attive e passive.

Ipotesi, questa, che si riscontra di massima nelle "Casse conguaglio" (pur con le avvertenze che seguono e con i dubbi che l'istituzione di tali figure, demandata al CIP da norme anteriori alla legge n. 1041 del 1971, è idonea a suscitare in relazione alla necessità di espresse e "speciali" disposizioni di legge per l'istituzione di gestioni); ma che è del tutto estranea ai vari "Fondi" costituiti dalla legislazione più recente presso il Ministero, alimentati per intero da stanziamenti del bilancio, gestiti da organi (ordinari o straordinari) dell'Amministrazione e finalizzati alla distribuzione di incentivi alle imprese secondo moduli di attività coincidenti, anche dal punto di vista contabile, con quelli tipicamente adottati dalle strutture tradizionali dell'Amministrazione.

Per l'attualità, poi, dell'osservazione secondo cui l'inserimento di un "filtro" tra i trasferimenti dello Stato e le imprese beneficiarie incide anche sulla rappresentatività del rendiconto generale, ove figurano impegnate ed erogate (in favore delle gestioni) somme che sono lungi ancora dal trovare collocazione presso le imprese, si rinvia alle considerazioni del precedente paragrafo. Al paragrafo quarto, relativo all'attività istituzionale, si rinvia

invece per notazioni sull'attività dei "Fondi a tutt'oggi operanti, con l'avvertenza, in questa sede, che alle due grandi gestioni fuori bilancio istituite dalla legge n. 675 del 1977 (Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 (Fondo per il credito agevolato al Centro-nord) sono di recente venuti ad aggiungersi; il fondo per l'elettronica dei beni di consumo e delle componentistiche connesse (legge n. 63 del 5 marzo 1982); il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici - il cui esclusivo compito è quello della sottoscrizione del 95 per cento del capitale di una finanziaria pubblica istituita dalla legge stessa. - (legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 20) ed il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (articolo 14 della legge ora citata)(1). Ulteriori "Fondi" sono previsti da schemi di disegni di legge elaborati dall'Amministrazione.

Sempre in via generale, sono da sottolineare infine le perplessità di vario genere che continuano ad accompagnare l'operatività delle Casse di conguaglio, sia sotto il profilo della reale natura giuridica di tali organismi, sia sotto quello della compatibilità tra i compiti tipici ad essi dalla legge demandati e quelli in concreto svolti. Da un lato, infatti, come si vedrà in prosieguo, fenomeno ormai comune per tutte le Casse è quello di accumulare passività - in un caso contravvenendo anche ad esplicita previsione del provvedimento istitutivo - in apparente contrasto con lo stesso significato della parola

(1) Con deliberazione 30 marzo 1982 (g.u. n. 119 del 1982) il CIPI ha fissato direttive per gli interventi del Fondo e con d.m. 28 aprile 1982 il Ministro dell'industria, ha emanato, di concerto con quello della Ricerca scientifica, norme regolamentari per la concreta operatività del fondo stesso (g.u. n. 160 del 1982).

"conguaglio"; dall'altro, si prospetta una tendenza volta ad equiparare le Casse ad organismi di diretto intervento in settori economici, in posizione strumentale rispetto allo Stato e mediante utilizzazione dei fondi da quest'ultimo trasferiti.

Ciò si è in particolare verificato per la Cassa conguaglio zuccheri nonchè, parzialmente, per quella del settore elettrico; ma appare evidente che tale nuova configurazione della Cassa ne porta l'azione ad esulare dalle limitate e specifiche finalità in vista delle quali il decreto legislativo n. 98 del 1948 ha abilitato il CIP ad istituire, con semplice provvedimento amministrativo, gli organismi stessi.

a) Cassa conguaglio settore elettrico - Il dato più eclatante del rendiconto finanziario della gestione per l'esercizio 1980 si riferisce al saldo passivo, pari a 666,7 miliardi che aggiunto al risultato negativo dei precedenti esercizi, porta il disavanzo complessivo della Cassa a 867,6 miliardi.

L'analisi delle poste contabili dimostra come lo squilibrio - di inusitata entità soprattutto per un organismo nato come cassa di conguaglio, e pertanto istituzionalmente preposto alla redistribuzione di talune poste attive - è totalmente da imputare al cosiddetto conto dell'onere termico, che da un lato è alimentato dal sovrapprezzo imposto dal provvedimento CIP n. 34 del 1974 e successive modifiche (2.679,7 miliardi nel 1980) e, dall'altro, vede in uscita i rimborsi da erogare all'ENEL (oltre che alle imprese municipalizzate) per i maggiori oneri sopportati in relazione all'aumento di costo dei prodotti petroliferi (3.372,4 miliardi nel 1980, dei quali 1.021,3 per accantonamenti).

In assenza di norme che limitino l'esposizione della gestione all'entità delle entrate (1), e nel perdurare delle condizioni che suggeriscono di non aumentare ulteriormente il sovrapprezzo termico a carico dell'utenza, tale squilibrio è ovviamente destinato a crescere, tanto più che il provvedimento CIP n. 15 del 1982 (gazzetta ufficiale n. 125) ha previsto la corrispondenza dei rimborsi all'ENEL anche per i quantitativi di energia importati dall'estero (al netto di quelli esportati). Non a caso, d'altra parte, il recente decreto legge 12 marzo 1982 n.69, convertito nella legge 12 maggio 1982, n.231 ha destinato 2.100 miliardi alla copertura dei maggiori oneri termici sopportati dall'ENEL sino al 31 dicembre 1981 e non rimborsati dai versamenti della Cassa Conguaglio; ce si ripianando indirettamente i disavanzi da quest'ultima accumulati.

Altra posta contabile di interesse è costituita, in entrata, dalle quote di prezzo di cui al provvedimento CIP n. 36 del 1979 (16 miliardi circa), prevalentemente utilizzate per le concessioni di integrazioni tariffarie alle imprese minori (12,2 miliardi) e destinate anche, sino al 1978, a rimborsare alle imprese i minori introiti connessi alla riduzione tariffaria a favore del Mezzogiorno. E' noto, al riguardo, che tale ultima agevolazione, prevista dalla legge 853 del 1971, è venuta prema

(1) Una norma siffatta, come si vedrà e come s'è sottolineato nella precedente relazione, è invece stabilita per la cassa di conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto (Provvedimento CIP n. 44 del 1977), che peraltro chiude anch'essa in passivo la gestione 1980.

turamente a cessare a seguito di una decisione assunta dal CIP (provvedimento n. 28 del 30 giugno 1978) (1).

Notevole anche l'entità degli interessi attivi della gestione (3,4 miliardi), la cui presenza induce a ricordare come la gestione di cassa nell'esercizio si sia chiusa con 14,8 miliardi di attivo (2.545,3 miliardi in entrata e 2.530,5 in uscita), restando in essa compresi movimenti meramente figurativi, stante la facoltà delle imprese di compensare i propri debiti e crediti con la Cassa.

Per ciò che attiene alle spese di funzionamento, quelle relative al personale ammontano a 392,2 milioni, e quelle per affitto locali a 47 milioni circa.

Nel complesso e seppure con l'avvertenza ora esposta in ordine ai movimenti figurativi va sottolineata la vera e propria "esplosione" delle dimensioni della gestione (+ 71, per cento per le entrate, rispetto al 1979 e + 75,5 per cento per le uscite) che ormai riguarda una spesa tre volte e mezzo più consistente di quella gestita dal Ministero nello stesso esercizio (oltre cinque volte, ove la spesa di quest'ultimo sia depurata dei trasferimenti ad altre gestioni fuori bilancio).

Va da ultimo rilevato che l'articolo 21 della recente legge 29 maggio 1982 n. 308 ha trasferito alla Cassa congruagli del settore elettrico i comparti che la legge 4 novembre 1981, n. 617 e il relativo decreto di attuazione (decreto ministeriale del 26 gennaio 1982) avevano affidato al Ministero per l'assunzione a carico dello Stato dei maggiori oneri sopportati da imprese elettro-siderurgiche.

(1) A fronte di un termine di scadenza legislativamente fissato al 31 dicembre 1980 il citato provvedimento CIP 30 giugno 1978 ha posto fine alle riduzioni tariffarie a decorrere dal

in relazione al sovrapprezzo termico. Ciò conferma le notazioni sui fenomeni centrifughi che portano a decontestare ad altri organismi ogni funzione aggiuntiva del Ministero; ha rilievo, inoltre, sotto il profilo già considerato della compatibilità tra compiti tipici delle Casse di congruaglio e compiti di diretto intervento delle stesse in concreto svolti. È da sottolineare, a tale ultimo riguardo, come la richiamata disposizione abbia cura di assoggettare esplicitamente l'attività gestoria delle Casse relative ai nuovi compiti ad esse demandati alle discipline di cui alla legge n. 1041 del 1971.

b) Casse congruaglio zucchero - Nessun rendiconto è pervenuto alla Corte nel 1981 e restano ancora da definire, relativamente ai rendiconti precedenti, le questioni insorte in sede di controllo, che coinvolgono anche, secondo quanto ripetutamente segnalato dalla Corte, difficili problemi di qualificazione della natura giuridica della Cassa ed individuazione del regime contabile in cui essa è tenuta ad operare.

Neppure è pervenuta a definizione, nel corso dell'anno, il disegno di legge inteso a sopprimere la Cassa - il cui provvedimento istitutivo è stato ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in contrasto con i principi del trattato CEE - e a sostituirla con un Fondo, da gestire anch'esso fuori bilancio, alimentato da versamenti a carico del bilancio dello Stato.

In luogo di tale disciplina legislativa, è stato emanato nel 1981 il decreto legge del 20 novembre, n. 694, convertito con modificazioni nella legge n. 19 del 1982, che ha inteso adeguarsi alle sentenze della Corte di giustizia autorizzando semplicemente la Cassa ed intervenire nel settore bieticolo-saccarifero con utilizzazione di

fondi provenienti dal bilancio dello Stato. La mancata trasformazione delle Casse in Fondo, tuttavia, pone un problema di compatibilità tra la finalità tipica delle Casse di conguaglio - che è quella di provvedere alla gestione di sovrapprezzi, quote di prezzi o di contribuzioni imposte per la disciplina dei prezzi - ed i nuovi compiti di diretto intervento demandati all'organismo; problema, questo, di cui si è già trattato e che ulteriormente sottolinea la opportunità di un intervento legislativo inteso a specificare, in via generale, quali figure organizzative siano oggi istitutibili dal CIP, ai sensi del decreto di legge n. 98 del 1948, nel nuovo contesto normativo in tema di gestioni fuori bilancio.

Il ricordato decreto legge n. 694 del 1981, ad ogni modo, ha autorizzato a favore della Cassa la spesa di 202 miliardi per interventi da attuare, relativamente alle campagne 1981-1982, in armonia con specifici criteri dettati dal CIP ed ha previsto che per le successive campagne, da finanziare con provvedimenti legislativi ad hoc, i criteri di intervento siano determinati dal CIPE. L'articolo 4 del decreto-legge ha infine autorizzato la spesa di 60,5 miliardi per il ripianamento del disavanzo finanziario della Cassa al 30 giugno 1981.

c) Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto - E' pervenuto ed è all'esame della Corte il rendiconto della gestione relativo al 1980 che, con 31 miliardi circa di uscite e 11,2 di entrate evidenzia un saldo passivo di 19,8 miliardi soprattutto addebitabile, secondo la relazione del comitato di gestione, all'aumento dei costi del trasporto, oltre che all'incremento delle operazioni.

Premesso al riguardo, che il CIP ha, comunque, provveduto ad adeguare il sovrapprezzo imposto alle imprese (provvedimento n.10 del 1981), va sottolineato come la creazione di un disavanzo - e per di più di così rilevante entità - possa risultare elemento di dubbia conciliabilità non soltanto con l'astratta configurazione della gestione come "Cassa di conguaglio", ma anche con la concreta disciplina gestoria stabilita dal provvedimento CIP istitutivo della stessa (n.44 del 1977), secondo il quale l'esame delle domande di rimborso presentate dalle imprese interessate va effettuato "entro i limiti delle disponibilità finanziarie".

In attesa, comunque, che sul rendiconto della gestione la Corte si pronunci nella competente sede del controllo, può soltanto qui specificarsi che il 94 per cento circa delle entrate della gestione (10,6 miliardi) proviene dall'esazione di sovrapprezzi (5 lire per ogni chilogrammo di gas di petrolio liquefatto trasportato, portate a lire 15 dal citato, recente provvedimento CIP), mentre oltre il 99 per cento delle spese (30,8 miliardi, dei quali 24 accantonati per "oneri da definire") attengono ai rimborsi. Le spese per il personale in servizio sono ammontate a poco più di 150 milioni, mentre, pari a circa 30 milioni sono gli oneri per il funzionamento degli organi di gestione.

d) Cassa conguaglio zucchero zona franca di Gorizia - Sono stati dichiarati regolari dalla Corte i rendiconti della Cassa per gli esercizi 1980 e 1981, che evidenziano, come ormai da molti anni a questa parte, modesti importi di entrate provenienti da interessi bancari e spese parimenti modeste attinenti ad oneri bancari ed a

compensi (arretrati) per i revisori dei conti (1).

La protratta inattività della gestione - la cui finalità era quella di mantenere inalterato il prezzo di consumo dello zucchero introdotto nella zona franca di Gorizia, attraverso rimborsi alle Aziende importatrici dei maggiori costi eventualmente sostenuti ed esazione, a tal fine, di eventuali sovrapprezzi - induce a segnalare l'opportunità di una sua soppressione o in via legislativa ovvero con un apposito provvedimento del CIP.

e) Diritti fissi sui generi contingentati presso la Camera di commercio di Gorizia - Sono pervenuti alla Corte e sono stati dichiarati regolari i rendiconti per gli esercizi 1980 e 1981, che evidenziano entrate pari, rispettivamente, a 87,7 e 87,4 milioni e uscite per 87,5 e 85,2, con saldi attivi per 238.000 e per 2,2 milioni - Le complessive disponibilità di cassa della gestione, al termine del 1981 ammontavano a 8,7 milioni.

Alla determinazione delle entrate hanno come di consueto prevalentemente contribuito: "diritti fissi" applicati sulla benzina (61,3 milioni in entrambi gli esercizi), sullo zucchero (10 milioni circa), e sul gasolio (rispettivamente 6,9 e 6,8 milioni). Le uscite, come ripetutamente avvertito nelle precedenti relazioni, consistono unicamente nel versamento all'Erario degli introiti, da ciò stesso emergendo la discutibile utilità di ricorrere, per tale tipo di attività, ad una figura di gestione fuori bilancio.

(1) Dal rendiconto 1980 in particolare, risultano entrate per 64.500 lire circa e uscite per 56.500 lire circa, con un saldo attivo di circa 8.000 lire; da quello 1981, entrate per 65.000 lire circa e uscite per 10.000, con un saldo di 55.000 lire, che porta la complessiva giacenza di cassa a poco più di 2.750.000.

3. - Organizzazione dei servizi e personale

Dei profili generali che attengono all'organizzazione del Ministero s'è fatto cenno nel paragrafo primo, mentre, per una più articolata disamina dei punti ivi trattati può farsi utile rinvio alle relazioni sui due esercizi precedenti.

Il perdurare di una situazione di stallo - in attesa che pervengano a maturazione i progetti di riforma avviati in settori ove si esplica l'attività dell'Amministrazione (1) - consente ad ogni modo di formulare notazioni analitiche su problemi concretamente emersi nel 1981, ed ai quali è urgente trovare soluzione.

In materia di controllo prezzi, è noto che le disposizioni del decreto legge n. 846 del 1978 che, in attuazione delle norme sul decentramento regionale, avevano sostituito i Comitati provinciali prezzi - presieduti dal Prefetto - con Comitati regionali, non sono state a suo tempo recepite nella legge di conversione n. 60 del 1979, che ha pertanto lasciato transitoriamente in vita le precedenti strutture. Gli evidenti profili di incompatibilità tra l'incorporazione di quest'ultime nel modello regionale e la non modificata loro composizione hanno indotto il Ministro pro-tempore per l'industria a disporre - con direttive emanate nel marzo

(1) Anche per notazioni su tali progetti può rinviarsi, a parte quanto si accennerà in seguito, alla relazione del 1980. Può solo qui ricordarsi che, accanto ai disegni e proposte di legge all'esame del Parlamento in materia di assicurazioni, di servizi meteo, di sistema del controllo prezzi, di Camere di commercio e di organizzazione del commercio, ed a parte i riflessi sull'Amministrazione della riorganizzazione del CNEN, tradottasi nella legge 5 marzo 1982, n. 84, si collocano le proposte relative al credito agevolato, delle quali si farà cenno in seguito, e quelle, peraltro già tradottesi in legge, nel settore delle innovazioni tecnologiche.

1979 nella sua veste di Presidente delegato del Comitato interministeriale prezzi - che i Presidenti delle Giunte regionali (o delegati dagli stessi) sostituissero i Prefetti nella presidenza dei Comitati provinciali, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

Al di là della pertinenza o meno di tale richiamo, appare nella specie discutibile che alla sostituzione in argomento si sia pervenuti in mancanza di norme primarie. Ma va comunque sottolineata l'inerzia delle Regioni -, cui spetta provvedere in materia - invitate altresì sempre ad iniziativa del Ministro per l'Industria a risolvere in via legislativa anche il problema del finanziamento dei Comitati (1).

Mentre la sola Regione Basilicata risulta aver peraltro adottato una legge sulla disciplina dei prezzi (2), il capitolo 6039 dello stato di previsione della spesa del Ministero continua ad essere utilizzabile per il finanziamento delle spese relative ai soli Comitati operanti presso le Regioni a statuto speciale (3).

(1) Circolare del 30 ottobre 1980.

(2) l.r. n. 31 del 13 maggio 1980, la quale sub-delega alle Province l'esercizio delle funzioni relative ai Comitati, ne ridetermina la composizione, con affidamento della presidenza al Presidente della Amministrazione provinciale, e pone a carico della Regione le spese di funzionamento relative.

(3) Dei 74,8 milioni stanziati (14,8 in sede di variazione) soltanto 12,9 risultano impegnati.

Nel quadro della razionalizzazione del sistema per il controllo dei prezzi - esaminato dall'apposita Commissione di studio istituita nel marzo 1981 - si colloca anche l'esigenza di aggiornare in via legislativa, la composizione della Commissione centrale (2); quanto al problema - ripetutamente sottolineato dalla Corte - di un'adeguata dotazione di personale dei relativi servizi, deve rilevarsi come una soluzione di esse non abbiano contribuito i recenti provvedimenti di inquadramento in ruolo del personale precario a tal fine in passato reclutato (ispettori dei costi e personale a fattura), dal momento che i dipendenti interessati risultano inquadrati nei vari e diversi ruoli del Ministero, anche periferici, e destinati pertanto ad altri servizi.

Con decreto del 15 dicembre 1981, s'è provveduto ad una redistribuzione delle competenze tra Uffici dirigenziali della Direzione generale commercio interno e consumi industriali, tale da enunciare, tra l'altro, una Divisione per la tutela dei consumatori (Divisione terza, con compiti essenzialmente consistenti nell'attuazione delle molteplici direttive comunitarie che in materia si succedono) ed una (Divisione sesta) per la vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione. A tale ultimo proposito, ed in relazione anche a proposte legislative orientate ad un rafforzamento dei compiti paralleli in materia affidati alla CONSOB, è stata di recente costituita una Commissione di studio per l'elaborazione di un progetto di riforma del settore, che meglio coordini le attività di controllo e vigilanza esercitate da soggetti pubblici sulle so-

(2) La composizione della Commissione, fissata per legge nel 1947, ignora ad esempio i Ministeri del bilancio e delle Partecipazioni statali, all'epoca non ancora istituiti. Con provvedimento poi ritirato, l'Amministrazione aveva incluso i rappresentanti di detti Ministeri quali "osservatori", senza diritto di voto, nel decreto di rinnovo della Commissione.

cietà in questione (1).

E' proseguita, nell'ambito della Direzione, l'attività ispettiva sulla destinazione degli incentivi al commercio, il cui svolgimento, come sottolineato nella precedente relazione, potrebbe segnare un primo passo per l'estensione del modello anche alla Direzione generale della produzione industriale. Per ciò che attiene alle note carenze organizzative del Servizio matricò, si ha notizia che lo schema di disegno di legge allo studio dell'Amministrazione prevede oltre ad uno snellimento in genere delle procedure, il coinvolgimento delle Regioni nelle funzioni di verifica e controllo degli strumenti.

Nella precedente relazione si è segnalato l'ingente accumulo di lavoro arretrato presso l'Ufficio centrale brevetti, sottolineando come agli accresciuti compiti del servizio di faccia fronte con una dotazione di personale (48 impiegati, dei quali 15 direttivi) che è meno di un terzo di quella utilizzata nel 1938 (160 unità). Da notizie e dati forniti dall'Amministrazione, può aggiungersi che la capacità operativa dell'Ufficio, in tale situazione, garantisce mediamente lo smaltimento di un terzo delle pratiche da espletare (2); e incombono sul servizio,

(1) Alle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria, di concetto con quello di Grazia e giustizia, si affiancano, nel settore, quelle espletate dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dal Ministero del tesoro e da quello delle finanze.

(2) Secondo i dati forniti dall'Amministrazione sono nell'anno pervenute circa 40.000 domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli o marchi e sono stati concessi poco più che 14.000 attestati di brevetto. Il lavoro arretrato ammonterebbe ad oltre 200.000 domande inevase.

inoltre, gli adempimenti imposti dalla normativa internazionale e comunitaria, tra i quali si avvia ad occupare uno spazio crescente quello relativo al deposito delle traduzioni in italiano dei brevetti europei, cui è subordinata la validità in Italia dei brevetti stessi (1).

Della serie di adempimenti programmatici imposti alla Direzione generale dell'energia dal piano energetico nazionale e delle soluzioni organizzative indicate dal CIPE, in sede di approvazione del piano stesso, si è fatto cenno in altra sede. Va dato altresì atto che le due recenti strutture collegiali costituite presso la Direzione generale stessa (Comitato tecnico permanente per l'energia e Commissione consultiva per la sicurezza nucleare) trovano ora ancoraggio legislativo nella legge 16 maggio 1980, n. 178 (2). Non altrettanto può dirsi, invece, per una Commissione istituita nel 1963 alla quale, pur in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, risultano in via ormai permanente affidati compiti operativi, consistenti nel collaudo dei depositi di olii minerali e loro derivati.

In attesa che sia varato il progettato riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'Industria (3), merita di essere se-

(1) I dati forniti dall'Amministrazione espongono 256 domande di brevetto europeo presentate nel 1981 ed oltre 3.000 traduzioni di brevetti europei già concessi. Nel complesso, le domande di brevetto europeo hanno nel 1981 superato le 20.000; delle quali oltre 15.000 con richiesta di validità in Italia.

(2) La delibera CIPE di approvazione del piano energetico nazionale facoltizza l'integrazione del Comitato permanente per l'energia, per specifici argomenti, con esperti di altre Amministrazioni statali.

(3) Decaduto l'opuscolo d.d.l. presentato dal Governo nella scorsa legislatura, si ha notizia che una nuova iniziativa legislativa è in corso di presentazione alla Camera.

gnalata una sperequazione determinata dai meccanismi di inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312 del 1980, che non sembrano consentire al personale statale della ex carriera di concetto delle Stazioni il collocamento nella settima qualifica funzionale; sarebbe opportuno, inoltre, che le emanande disposizioni risolvessero le incertezze interpretative determinate dalla equiparazione del trattamento economico del personale direttivo e degli sperimentatori a quello dei docenti universitari (equiparazione provvisoriamente confermata dalla legge n. 312 del 1980), in relazione all'intervenuto riordinamento della docenza universitaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

Problemi relativi allo status del personale permangono, d'altronde, anche per le Camere di commercio e per gli uffici provinciali per l'industria, commercio e artigianato, se non altro per l'anomala situazione che vede dipendenti statali, in quanto tali soggetti alla normativa generale, retribuiti a carico delle Camere di commercio e con trattamento economico e previdenziale equiparato a quello dei dipendenti camerali (1). Se oggi, da un punto di vista non formale, tale situazione trova giustificazione nella incerta ripartizione di compiti e ruoli tra Camere e Uffici provinciali (non è raro che ai Segretari generali delle Camere sia affidata la reggenza dell'Ufficio provinciale), sembra ovvio che a diversa soluzione debba pervenirsi in sede di riforma delle Camere di commercio. I disegni di riforma attualmente all'esame del Parlamento nulla peraltro, prevedono al riguardo, nè, ciò che più preme sottolineare, risultano adottate iniziative di legge

(1) La situazione si verifica per i Segretari generali delle Camere, dirigenti superiori del Ministero, nonché per il personale degli UPICA, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 557.

per un contemporaneo riordinamento degli Uffici provinciali, tanto più necessario ove il rilancio della vocazione promozionale delle Camere comporti il passaggio allo Stato di funzioni pubbliche che oggi ad esse affidate.

Disfunzioni varie si connettono alla mancata emanazione, da parte di talune Regioni, delle previste leggi per il definitivo inquadramento del personale statale posto a disposizione delle stesse dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Nel ruolo dirigenziale tecnico del Corpo delle miniere, in particolare, il fatto che tre primi dirigenti, di fatto in servizio presso le Amministrazioni regionali, continuino a far capo, dal punto di vista amministrativo, alle strutture statali, lascia presso queste ultime in vita, formalmente, tre uffici dirigenziali, alla cui vacanza di fatto non può, come è evidente, ovviarsi.

Provvedimenti di inquadramento nella dirigenza del personale dei ruoli ad esaurimento, inoltre, hanno in passato riguardato dipendenti a disposizione delle Regioni, risultando in tali casi dubbia la possibilità di derogare all'automatismo della procedura relativa.

Vicende emerse in sede di controllo suggeriscono di reiterare l'osservazione secondo cui il frazionamento del personale del Ministero in vari ruoli e la differenziata situazione delle vacanze organiche rende possibile un non corretto ricorso allo strumento del trasferimento di ruolo (articolo 200 del testo unico n. 3 del 1957): la finalizzazione di tali provvedimenti alle esigenze di carriera del dipendente, più che ad obiettive necessità del servizio, sembra infatti testimoniata, in qualche caso, da tentativi di riutilizzare il dipendente, trasferito e poi promosso, nei servizi relativi al ruolo di originaria appartenenza.

4. - Attività istituzionale

a) Incentivi alla ristrutturazione e riconversione industriale (legge n. 675 del 1977) - con decreto legge n. 545 del 30 settembre 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 691 del successivo 1 dicembre, la durata del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale - fissata in un quadriennio dalla legge n. 675 del 1977 - è stata prorogata sino al 31 dicembre 1982. Il protrarsi della situazione di semi-inoperatività della gestione fuori bilancio - le cui giacenze di cassa superavano, al termine del 1980, i 900 miliardi, con autorizzazioni iniziali di cassa a carico del bilancio dello Stato ed a favore della gestione stessa pari, per il 1981, ad ulteriori 1.150 miliardi - ha palesemente pesato su talune recenti scelte legislative, orientate ad una riutilizzazione delle disponibilità giacenti e ad un parziale superamento del sistema di incentivazione disciplinato dalla legge n. 675.

Il decreto legge n. 414 del 31 luglio 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 544 del 2 ottobre ha previsto la possibilità di devolvere alle medio-grandi imprese industriali i fondi della legge n. 675 riservati alle imprese artigiane ed in favore delle piccole e medie industrie e loro forme associate; ed ha altresì disposto,, a valere su tali inutilizzate disponibilità (1), o a di-

(1) È stato in particolare previsto il rifinanziamento, per 100 miliardi, del fondo relativo alla legge n. 1329 del 1965 (c.d. legge Sabatini), recante agevolazioni alle piccole e medie imprese; lo storno di 200 miliardi in favore dei medio crediti regionali, il finanziamento di un fondo rotativo, dotato di 10 miliardi e istituito presso il Mediocredito centrale, per l'acquisto o lo sconto di crediti delle piccole e medie imprese nei confronti degli Enti locali territoriali.

retto carico degli stanziamenti destinati ad alimentare il Fondo per la ristrutturazione e riconversione (1), una serie di "storini" — per lo più in favore di altri fondi, enti o istituzioni operanti nel settore delle agevolazioni industriali — che già di per sé configurano un primo passo verso l'abbandono graduale del sistema di incentivazione — centralizzato, e, sulla carta, coordinato — che la legge n. 675 aveva inteso tracciare.

Leggi settoriali, nel frattempo, cominciano ad erodere dallo esterno l'ambito di operatività di tale sistema, approntando interventi "ad hoc" in comparti direttamente interessati dai "piani settoriali" elaborati in attuazione della legge stessa: nel settore dell'elettronica, anzitutto, dove la legge di conversione n. 63, del 6 marzo 1982, a modifica del decreto legge n. 807 del 22 dicembre 1981, diversamente orientato, ha istituito presso il Ministero dell'Industria un'apposita e nuova gestione fuori bilancio (fondo per l'elettronica dei beni di consumo e delle componentistiche connesse) e costituito una società pubblica preposta al riordinamento del settore (2); e nel comparto siderurgico, inoltre, a parte i "provvedimenti urgenti" di cui alla legge n. 617 del 4 novembre

(1) In particolare, 50 miliardi sono stati destinati al fondo di dotazione dell'Artigianocassa: 150 in ragione di 10 miliardi annui, al fondo istituito dalla l. n. 949 del 1952 (concorso negli interessi sui finanziamenti agevolati concessi all'artigianato da istituti di credito); 200 miliardi al fondo per la ricerca applicata istituito presso l'INI dalla legge n. 1089 del 1968; 10 miliardi, infine, all'ENCC per l'erogazione di un contributo straordinario agli editori di giornali quotidiani.

(2) Con deliberazione 28 aprile 1982 (G.U. n. 144) il CIP, ha approvato le direttive per gli interventi nel settore, con riferimento ai comparti video, audio e componentistica connessa, demandando tra l'altro al Ministero l'elaborazione di un "quadro di riferimento" degli indirizzi strategici, delle priorità e delle iniziative da sviluppare (quadro da aggiornare annualmente) e la predisposizione di piani specifici d'intervento.

1981 (1), l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ha anch'esso istituito una gestione fuori bilancio (fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici) per l'erogazione di contributi alle imprese che entro l'anno 1982 sopprimano impianti economicamente marginali o tecnicamente obsoleti, inattivi/almeno fino al 1979 (2).

Sullo sfondo di tale panorama, permane, poi, quella che è ormai nota come la "crisi" del credito agevolato (si vedano le considerazioni svolte al riguardo nella precedente relazione), nell'ambito della quale va anche profilandosi una sostanziale incenciabilità tra l'orientamento del mondo creditizio, intenzionato a sottrarsi alle responsabilità connesse alla gestione del pubblico denaro, e la indiscussa insufficienza delle attuali strutture ministeriali ad assicurare un soddisfacente espletamento delle istruttorie tecnico finanziarie necessariamente condizionanti la concessione dei contributi.

(1) Oltre agli interventi demandati all'IRI per la riorganizzazione e razionalizzazione delle imprese siderurgiche a partecipazione statale, la l. ha stanziato 50 miliardi per l'assunzione a carico dello Stato, sino al 1983, dei maggiori oneri per sovrapprezzo termico sopportati da imprese elettro-siderurgiche. Le relative norme di attuazione, emanate con d.m. del 26 gennaio 1982 (G.U. n. 71 del 13 marzo) demandano la competenza in argomento al Ministero dell'industria ma omettono di stabilire il termine per la presentazione delle domande di rimborso da parte delle ditte interessate, tanto che a tale incombenza si è provveduto con circolare, (n. 189F dell'8 marzo 1982), peraltro non pubblicata sulla G.U. L'art. 21 della recente legge n. 308 del 1982, come già si è avuto modo di rilevare, ha disposto che tali compiti sono svolti per il tramite della Cassa di conguaglio per il settore elettrico, assoggettando le relative attività gestorie alle disposizioni della l. n. 1041 del 1981, in materia di gestioni fuori bilancio.

(2) La dotazione del fondo è di 300 miliardi per il triennio 1981-1983.

L'art. 14 della legge citata ha altresì istituito - come si è avuto modo di accennare in precedenza - un'ulteriore gestione fuori bilancio presso il Ministero, denominata Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, con dotazione triennale di 1.500 miliardi.

Esprimono anzitutto tale contrasto le ripetute iniziative adottate per riattivare, nei vari settori, il meccanismo ormai ovunque inceppato del contributo in conto interessi: alle disposizioni, non convertite in legge dal Parlamento, a tale fine inserite nei decreti legge n. 285 del 6 maggio 1981 e n. 414 del 31 luglio successivo ha fatto seguito la presentazione alle Camere di un disegno di legge governativo (n. 3084 Camera) che sostanzialmente sostituisce contributi in conto capitale ai vari contributi in conto interessi disciplinati dalle vigenti leggi e cerca altresì di tracciare una linea di demarcazione tra gestione del credito e gestione degli incentivi.

Sotto il primo profilo, la proposta sembra prospettare problemi tecnici di non facile soluzione laddove quantifica l'onere per il contributo in conto capitale con diretto riferimento a quello per il contributo in conto interessi, pur prevedendo la possibilità di far luogo alla concessione dell'incentivo in mancanza anche di un finanziamento bancario (1). Sotto il secondo, nulla prevedendosi in ordine al potenziamento delle strutture statali (ovvero alla costituzione di organi appositi per l'istruttoria tecnico-finanziaria), la proposta sembra risolversi in un esonero soltanto formale degli istituti di credito dai compiti istruttori ad essi usualmente demandati, tanto da prevedere espressamente la possibilità, per le

1) L'onere per il contributo in conto interessi concesso dall'attuale normativa è quantificabile solo in presenza di un effettivo finanziamento agevolato, concesso, in una certa data, da un istituto di credito, stante, tra l'altro, la variabilità del cosiddetto tasso di riferimento e la variabile durata, anche, del mutuo.

Amministrazioni, di affidare i compiti stessi, nonché quelli di erogazione e controllo sulla destinazione dei contributi, ad aziende o istituti di credito, sulla base di apposite convenzioni.

Il rischio vero di soluzioni consimili può essere quello di un sostanziale svuotamento delle istruttorie e dei controlli: le analoghe convenzioni stipulate dal Ministero dell'Industria con istituti di credito per la "gestione" dei mutui agevolati di cui all'art.4 della legge 675 (1° comma, lettera a) nonché, a norma della successiva legge n.91/1979, per la "gestione" anche dei finanziamenti agevolati previsti dalla stessa legge n.675- riducono il ruolo degli istituti all'inviò di " apposite comunicazioni " relative agli stati di avanzamento del progetto (1), redatte " sulla base dell'accertamento fisico e/o documentale"; e ritengono quest'ultimo esercitabile non soltanto sulla copia conforme delle fatture e degli altri titoli giustificativi ma anche su " elenchi " di fatture e titoli corredati da attestato notarile che ne dichiara la conformità ai documenti originali (2).

Inoltre, per ciò che riguarda le istruttorie, l'articolo 3, comma sesto della citata legge n. 544 del 1981 ha di fatto sancito, relativamente ai mutui agevolati dalla legge n. 675, l'equipollenza dell'istruttoria bancaria (da effettuarsi sul precedente e

(1) Gli Istituti provvedano altresì alla materiale trasmissione della somma pagata dal Ministero alle imprese beneficiarie - Con la "comunicazione" di cui al testo, gli istituti attestano che i progetti sono stati realizzati e che le verifiche sono state fatte " sulla base dell'accertamento fisico e/o documentale ", nonché, nel caso di investimenti fissi, che l'istituto ha verificato, prima dell'ultima erogazione, l'avvenuta esecuzione delle opere.

(2) A parte ogni perplessità sulla funzionalità o meno di tale soluzione, resta da accertare se compete allo strumento convenzionale la facoltà di demandare ad un notaio adempimenti che la normativa vigente affida o direttamente agli Istituti (art.11 del D.P.R. n.902), ovvero all'Amministrazione.

connesso finanziamento) a quella ministeriale (sull'emissione obbligazionaria, ora dichiarata sufficiente a giustificare il mutuo agevolato); ed ha così presupposto l'astratta estendibilità dell'istruttoria ministeriale ed aspetti tecnico - finanziari in concreto non adeguatamente ponderabili da parte dell'Amministrazione.

La complessità dei problemi sin qui cennati giustifica solo in parte la frammentarietà e l'incertezza delle soluzioni adottate o proposte. Fallito, d'altra parte, o lungi, almeno, dal trovare realizzazione il tentativo della legislazione del 1976/1977 di pervenire ad un generale riordinamento dei trasferimenti statali alla produzione, con inquadramento dei flussi in un razionale quadro programmatico, altro non sembra promettere l'immediato futuro se non il differenziato approntamento di interventi a fronte delle contingenti necessità del settore produttivo.

- - - -

Il rendiconto per il 1980 della gestione fuori bilancio in cui si sostanzia il fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale evidenzia 335 miliardi in entrata (versamenti a carico dello Stato) e 166 in uscita, con un saldo attivo di 189 miliardi che porta le giacenze complessive a fine 1980 a 905,6 miliardi.

Nessuna somma risulta erogata a carico del fondo per interventi istituzionali disciplinati dall'articolo 4 della legge n.675, sebbene risulti che provvedimenti in tal senso siano stati adottati dall'Amministrazione nel corso del 1981. - Le spese in conto capitale, pari nel complesso a 165,6 miliardi, attengono a versamenti in favore del fondo per la mobilità della mano d'opera (15,9 miliardi) e del fondo centrale di garanzia (15 miliardi), nonché (134,7 miliardi) al rimborso (all'erario) dell'importo corrispondente alla detrazione IVA del 4 per cento concessa alle imprese industriali dall'articolo 18 della legge n.675 e successivamente prorogata - a favore delle sole imprese meridionali - sino al 30 giugno 1982 (articolo 5 della legge 9 gennaio 1979, n.91, nonché legge n.15

del 1982) (1). La spesa corrente (419,3 milioni) si riferisce invece ai compensi agli esperti di cui all'articolo 16 della legge n.675 (53,8 milioni), nonché ai membri del Comitato tecnico (11 milioni); a rimborso per spese di viaggio e indennità di missione degli esperti (31,6 milioni); al versamento delle relative ritenute IRPEF (47,9 milioni); a spese varie di funzionamento (117,5 milioni), tra cui quella relativa alla stampa dei programmi finalizzati; alle spese, infine, connesse alle convenzioni con gli istituti di credito di cui si è fatto già cenno.

Il controllo sul rendiconto e sulla allegata documentazione di spesa è tuttora in corso, e taluni possibili profili di illegittimità sono stati segnalati all'Amministrazione (2); quel che può rilevarsi è che il numero degli esperti utilizzati per molti dei settori produttivi individuati dal CIPE risulta anche per il 1980 superiore a quello massimo (tre) fissato dall'articolo 16 della legge n.675, nell'interpretazione adottata dalla Sezione del controllo nel corso del 1981 (3). Perplessità di altro genere si connettono poi al fatto che i provvedimenti di proroga nell'incarico degli

(1) Sulla base delle procedure stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze (G.U. n.162 del 14 giugno 1979), è stata vagliata la regolarità di circa 58.000 dichiarazioni IVA (oltre 56.000 delle quali riconosciute regolari) per il predetto importo di 134,7 miliardi relativo all'anno 1978 ed aggiuntivo rispetto ai 23,3 miliardi erogati nel 1979 dal Fondo e relativi all'ultimo trimestre del 1977.

(2) I compensi per i membri del Comitato tecnico sono stati tra lo altro erogati anche a funzionari statali che ne fanno parte in relazione alla carica rivestita.

(3) Con la pronuncia n. 181 del 26 giugno 1981 la Sezione ha ritenuto tale numero massimo rapportabile ai settori principali oggetto di piano finalizzato e non ai sub-comparti in cui i settori stessi risultano articolati.

esperti risultano motivati dall'affermata esigenza di un aggiornamento dei piani di settore, aggiornamento peraltro a tutt'oggi non adottato per nessun piano.

Con l'approvazione, nel 1981, dei programmi finalizzati per il settore automobilistico e per quello aeronautico (deliberazione CIPI 21 maggio 1981, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.160 del 12 giugno), nonché del piano per il sub-comparto della chimica fine (Gazzetta ufficiale n 143 del 1981) restano soltanto da adottare il programma "orizzontale" relativo alla commercializzazione ed il piano concernente l'industria dei mezzi collettivi di trasporto: settore questo, individuato del CIPI nel luglio 1980.

Si fa da ultimo presente che la Sezione del controllo, con pronuncia n.1189 del 15 ottobre 1981, ha dichiarato soggetti al controllo, i provvedimenti relativi all'abbuono dei mutui stipulati ai sensi della abrogata legge n. 1470, ritenendo anche, nell'occasione, che l'articolo 17 della legge n. 675 consenta tuttora la emanazione di detti provvedimenti.

b) Credito agevolato al Centro-Nord (decreto del Presidente della Repubblica n 902 del 1976) - Il rendiconto per il 1980 della gestione fuori bilancio istituita dal decreto del Presidente della Repubblica n.902 del 1976, - pervenuto alla Corte nell'esercizio 1981 - evidenzia soltanto movimenti di entrata (54,6 miliardi, provenienti dal bilancio dello Stato) e quantifica le giacenze di

cassa della gestione al 31 dicembre 1980 in quasi 328 miliardi.

Tali risultanze contabili attestano inequivocabilmente l'assoluta inoperatività, a tutto il 1980, della nuova disciplina per le agevolazioni industriali al centro-nord, addebitabile ai motivi che la Corte ha diffusamente illustrato nelle precedenti relazioni.

Sui risultati della gestione nel 1981, quali emergeranno dal relativo rendiconto, la Corte potrà compiutamente riferire soltanto con la prossima relazione; nel corso dell'anno, tuttavia, sono alla Corte stessa affluiti, per motivi che non attengono al controllo sulla gestione fuori bilancio (1), i verbali del Comitato cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 demanda l'esame delle domande di agevolazione.

Da questi emerge che, rimossi i noti ostacoli - soprattutto costituiti dalla ritardata definizione delle zone insufficientemente sviluppate del centro nord - l'attività del Comitato si è nel 1981 avviata secondo ritmi soddisfacenti, sostanziandosi nell'esame (con parere favorevole) di 1.606 domande, corrispondenti a circa 1.231 miliardi di investimenti fissi programmati (oltre che alla costituzione di scorte per 226 miliardi circa) ed a 706,2 miliardi di finanziamenti da concedersi, con una proiezione, in termini occupazionali, riferibile ad oltre 187.000 unità lavorative, delle quali 7.000 circa aggiuntive.

(1) Il Comitato è altresì competente a pronunciarsi sulle modifiche apportate a piani assistiti da finanziamenti a norma della superata legge n. 623 del 1961. A tale titolo i verbali delle riunioni sono alla Corte trasmessi in allegato ai decreti approvativi delle modifiche stesse.

Pur con le ovvie riserve suggerite da tale indiretta forma di conoscenza, si ritiene utile rappresentare nell'unito prospetto (A) i dati concernenti le 1.606 operazioni, aggregati distintamente sia per categorie di iniziative agevolabili (nuovi impianti, ampliamenti e ammodernamenti), sia per tipologia di agevolazioni fruibili, in funzione della zona di localizzazione (1).

Una prima osservazione formulabile riguarda l'esiguo spazio riservato alle iniziative per nuovi impianti (9 per cento delle operazioni, 10,5 per cento degli investimenti fissi e 10,8 per cento dei finanziamenti ammessi) e la preponderante agevolazione di quelle consistenti nell'ammodernamento (72 per cento delle domande, 70,5 per cento degli investimenti fissi, 68,8 per cento dei finanziamenti): ciò che sembra denotare una prevalente finalizzazione degli incentivi alla salvaguardia dei livelli di sviluppo esistenti, anziché all'espansione produttiva. Inoltre - e questo in maggior misura sembra contrastare con le finalità prioritarie perseguite dal legislatore - soltanto il 18 per cento delle operazioni e dei finanziamenti (e meno del 16 per cento degli investimenti) risulta distribuito nelle zone riconosciute dal CIPI più meritevoli di

(1) Ai sensi degli articoli 5 e seguenti del d.P.R. n. 902, sono state individuate dal CIPI, come si dirà anche poi, alcune zone insufficientemente sviluppate del Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio), cui compete un trattamento di maggior favore, (art. 5); zone residue del Centro-nord, parimenti non sviluppate ma caratterizzate da un minor livello di depressione (art. 6) mentre una marginale incentivazione è stata altresì prevista per le residue zone non insufficientemente sviluppate (art. 8). La differenziazione dell'intervento statale è in funzione di tale individuazione stabilita in relazione sia al limite massimo di capitale investito (14 miliardi per le prime zone ed 8 per le altre, stante l'aggiornamento di cui al d.l. n. 414 del 1981); sia alla percentuale del tasso di riferimento a carico delle imprese (48 per cento per le zone di cui all'art. 5 e 72 per cento per le altre); sia, all'entità massima dell'investimento (rispettivamente 10,6 e 4 miliardi), sia, infine, alla tipologia delle iniziative agevolabili che nelle zone di cui all'art. 8 possono soltanto consistere nell'ammodernamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO A
PROSPETTO GENERALE DEI FINANZIAMENTI DPR n. 902 AMMESSI DAL COMITATO

	1)		ART. 5		2)		ART. 6		3) ART. 8		4)		TOTALE (1 + 2 + 3)	
	N.I.	AMPL.	AMM.	TOTALE	N.I.	AMPL.	AMM.	TOTALE	N.I.	AMM.	N.I.	AMPL.	AMM.	TOTALI
numero domande accolte	73	139	79	291	74	170	45	289	1.026	147	309	1.150	1.605	
Investimenti fissi (in md)	53,9	84,2	58,2	195,3	74,9	146,8	30,3	252,5	782,1	128,8	231	871,1	1.230,9	
scorte (in md)	7,9	19,4	10,4	37,7	9,8	24,7	4,3	38,8	149,4	17,7	44,1	162,9	225,9	
Finanziam. concesso (in md)	32,9	55,2	35,1	124,2	43,5	87,5	17,6	148,6	433,4	76,4	142,7	487,1	705,2	
Occupazione														
Prima	805	6.892	5.878	14.575	864	15.321	4.541	20.726	146.700		22.213	158.119	180.332	
Dopo	2.730	9.055	5.543	18.328	3.280	18.825	4.429	26.534	142.343	6.010	27.880	153.315	187.205	

intervento (zone depresse della Toscana, Marche, Umbria e Lazio), ed una quota appena superiore si riferisce al più vasto comparto territoriale individuato ai sensi dell'articolo 6 e relativo anch'esso a zone insufficientemente sviluppate (18 per cento delle operazioni, 20,5 per cento degli investimenti fissi e 21 per cento dei finanziamenti ammessi).

Le zone del centro nord caratterizzate da un tasso di sviluppo non insufficiente - alle quali, come si è detto, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 ha destinato forme marginali di incentivazione - risultano pertanto le maggiori beneficiarie di fatto dell'intervento statale, assorbendo il 64 per cento del totale delle operazioni favorevolmente esaminate dal Comitato, il 63,5 per cento degli investimenti fissi programmati e quasi il 60 per cento dei finanziamenti.

Alla finalità del riequilibrio territoriale dell'apparato produttivo del centro nord - ritenuta astrattamente prioritaria nella modulazione legislativa delle forme di intervento - la realtà applicativa sembra pertanto orientata a preferire, anche sotto il profilo territoriale qui considerato, la salvaguardia dei livelli di sviluppo esistenti (1) (2).

(1) La conclusione è d'altra parte suffragata dall'analisi dei dati occupazionali posto che oltre l'80% delle unità lavorative interessate si riferisce ad iniziativa collocate nelle zone di cui all'art 8 del D.P.R.

(2) Alla ripartizione delle operazioni per regione si riferiscono, distintamente per ciascuna forma di intervento, i tre prospetti aggiuntivi B, C e D, dai cui dati emerge la preponderante localizzazione delle iniziative in Lombardia (22% delle iniziative e 23,8% dei finanziamenti), seguita da Toscana, Piemonte ed Emilia. Mentre per ciò che attiene alla distribuzione degli interventi per settore operativo, il prospetto E evidenzia la preferenziale utilizzazione dei benefici da parte delle industrie meccaniche.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO B

RIPARTIZIONE REGIONALE NELLE ZONE EX ART. 5/DPR N. 902

Regioni	Tipo di iniz.	N° Dom. Accolte	Invest. fissi (md)	Scorte (md)	Finanz. ag. (md)	Occup. prima	Occup. dopo
MARCHE	Nuovi Impianti	17	9,6	2,5	6,3	56	568
	Ampliamenti	28	18,5	4,9	12,9	1.657	2.373
	Ammodernam.	16	12	1,9	7,6	2.084	1.850
	Totale	61	40,1	9,3	26,8	3.797	4.791
TOSCANA	Nuovi Impianti	30	22,4	2,9	13,7	174	949
	Ampliamenti	63	30	6,7	18,5	3.082	3.696
	Ammodernam.	34	16,3	3,2	10,0	2.165	2.108
	Totale	127	68,7	12,8	42,2	5.421	6.753
UMBRIA	Nuovi Impianti	18	15,5	1,8	9,5	575	954
	Ampliamenti	32	24,9	6,5	17,9	1.455	2.052
	Ammodernam.	26	27,9	4,9	17,3	2.454	2.411
	Totale	76	68,3	13,2	44,7	4.484	5.417
LAZIO	Nuovi Impianti	8	6,4	0,7	3,4	--	259
	Ampliamenti	16	10,7	1,2	6,0	698	934
	Ammodernam.	3	1,9	0,3	1,1	175	174
	Totale	27	19,0	2,2	10,5	873	1.357

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO C

RIPARTO REGIONALE DELLE DOMANDE ACCOLTE EX ART. 6 DEL DPR N. 902

Regioni	Tipo di iniz.	No Dom. Accolte	Invest. fissi (md)	Scorte (md)	Finanz. aq. (md)	Occup. prima	Occup. dopo
PIEMONTE	Nuovi impianti	13	10,7	1,2	6,6	306	741
	Ampliamenti	29	21,5	3,6	11,9	2.518	2.952
	Ammodernam.	13	7,1	1,3	4,3	975	903
	Totale	55	39,3	6,1	22,8	3.799	4.596
VALLE D'AOSTA	Nuovi Impianti	1	1,0	-	0,5	--	140
	Ampliamenti	2	3,4	0,34	2,1	111	132
	Ammodernam.	1	2,5	-	1,5	185	219
	Totale	4	6,9	0,34	4,1	296	491
SICILIA	Nuovi impianti	7	5	0,8	3,3	5	188
	Ampliamenti	17	15	1,8	9,1	1.299	1.588
	Ammodernam.	-	-	-	-	--	--
	Totale	24	20	2,6	12,4	1.304	1.776
LOMBARDIA	Nuovi impianti	15	14,6	2,6	8,3	119	497
	Ampliamenti	42	43,6	5,1	24,4	3.983	5.192
	Ammodernam.	12	9,5	1,1	5,5	1.397	1.277
	Totale	69	67,7	8,8	38,2	5.499	6.966
TRENTO A.A.	Nuovi impianti	22	3,8	0,4	2,4	--	31
	Ampliamenti	7	8,1	1,8	5,8	531	590
	Ammodernam.	2	1,9	0,7	1,3	640	529
	Totale	31	13,8	2,9	9,5	1.171	1.150

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEGUE PROSPETTO C

Regioni	Tipo di iniz.	No Dom. Accolte	Invest. fissi (md)	Scorte	Finanz. eq. (md)	Occup. prima	Occup. dopo
VENETO	Nuovi impianti	17	16,7	2,1	9,4	333	1.098
	Ampliam.	45	35,9	7,1	22,3	4.735	5.715
	Ammodernam.	7	2,5	0,5	1,5	392	468
	Totale	69	55,1	9,7	33,3	5.460	7.282
FRIULI V.G.	Nuovi impianti	1	0,2	0,045	0,1	--	8
	Ampliam.	4	2,8	1,025	1,8	505	565
	Ammodernam.	--	--	--	--	--	--
	Totale	5	3	1,070	1,9	505	573
EMILIA ROMAGNA	Nuovi impianti	18	22,0	2,5	12,8	101	577
	Ampliam.	22	16,0	3,8	9,7	1.540	1.968
	Ammodernam.	9	6,9	0,5	3,3	920	905
	Totale	49	44,9	6,9	25,8	2.561	3.450
TOSCANA	Nuovi impianti	--	--	--	--	--	--
	Ampliam.	2	0,453	0,058	0,270	99	122
	Ammodernam.	1	0,128	0,025	0,092	32	28
	Totale	3	0,591	0,083	0,362	131	150

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MAY 8
RIPARTO REGIONALE DELLE DOMANDE ACCOLTE EX DPR n. 902
(SOLO AMMOD.)

PROSPETTO D

Regioni	N.º Domande	Inv. fissi (md)	Scorte (in md)	Fin. agev. (in md)	Occupazione	
					Prima	Dopo
PIEMONTE	151	113	21,8	52,8	23.522	22.029
LIGURIA	32	34,5	5,2	19,2	2.727	2.562
LOMBARDIA	285	228,6	43,9	130,1	51.896	50.219
TRENTINO A.A.	3	3,3	1,3	2,2	494	484
VENETO	88	123,4	13,8	58,7	24.215	23.539
EMILIA R.	131	104,1	23	58,6	17.915	17.344
MARCHE	42	19,8	5	11,7	4.129	4.193
TOSCANA	169	93,7	15,3	52	12.024	11.831
UMBRIA	102	53,2	17,8	34,1	8.745	8.916
LAZIO	13	7,8	1,9	3,5	1.033	1.026

PROSPETTO E

RIPARTIZIONE PER SETTORE DELL'INTERVENTOEX DPR N. 902

Settore	N° do mande	Imp. invest. (in md)	Imp. finanz. (in md)
Meccanico	406 (1)	278 (1)	165 (1)
Lav. min. non metall.	224 (2)	209 (2)	115 (2)
Alimentare	220 (3)	185 (3)	111 (3)
Tessile	163 (4)	113 (5)	64 (4)
Legno	124 (5)	64,5 (6)	40 (6)
Chimico	85 (6)	126 (4)	62 (5)
Plastica	71 (7)	40,7 (8)	23 (8)
Pelli e cuoio	55 (8)	24 (11)	15 (10)
Metallurgico	53 (9)	44 (7)	24,8 (7)
Carta	51 (10)	36 (9)	21 (9)
Abbigliamento	36 (11)	18 (12)	10 (12)
Siderurgico	34 (12)	27 (10)	15 (11)
Editoriale	21 (13)	10,8 (16)	6,6 (16)
Gomma	19 (14)	13,5 (14)	8,8 (13)
Manifatture varie	19 (15)	13 (15)	8 (14)
Estrattivo	15 (16)	7,6 (17)	4 (17)
Fotografio	4 (17)	1 (18)	0,5 (18)
Servizi	3 (18)	15 (13)	7,5 (15)
Derivati petroli	2 (19)	1 (19)	0,6 (19)
Tabacco	1 (20)	0,275 (20)	0,192 (20)

Con riferimento, comunque, alla ripetuta individuazione delle zone di differenziato intervento, è da dire che la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, della quale s'è ampiamente riferito nella precedente relazione, esclude dalle iniziative agevolabili in talune zone del centro e del nord, quelle attinenti a nuovi impianti e ad ammodernamenti. Ciò appare in contrasto con la previsione normativa, che predetermina il regime di intervento effettuabile nell'una o nell'altra delle tre categorie di zone territoriali, demandando al CIPI la sola individuazione in concreto, delle aree in ciascuna categoria classificabili.

Tanto si segnala con l'avvertenza che gli effetti di detta decisione - mancato accoglimento delle domande per iniziative dichiarate dal CIPI non agevolabili ma astrattamente ammissibili ai benefici - non potranno essere dalla Corte percepiti in sede di controllo sui rendiconti della gestione fuori bilancio, né potrà in tale sede vagliarsi la legittimità della decisione stessa, giacché alla Corte non perviene la documentazione relativa al rigetto delle domande.

C) Incentivi al settore commerciale (legge n.517 del 1975)

Dopo l'eccezionale flusso di provvedimenti verificatosi, per motivi contingenti, nel 1980 (1), il numero dei decreti concessivi di agevolazioni al settore commerciale pervenuti alla Corte nel 1981 sembra quantificare in 600/700 provvedimenti annui il potenziale di operatività "a regime" della legge n. 517 a fronte di circa 1.900 domande esaminate favorevolmente dal Comitato, secondo dati dell'amministrazione, ed ancora da definire.

(1) Dei 1126 decreti pervenuti in tale esercizio, molti erano stati presumibilmente predisposti dall'Amministrazione nel 1979 e non inviati alla Corte in attesa che la Sezione del controllo si pronunciasse su una questione interpretativa risolta poi con pronuncia n.999 del 1979.

Ai 652 provvedimenti trasmessi nel corso dell'esercizio si riferiscono i tre seguenti prospetti (F, G e H), che ne classificano i dati in relazione alla finalità delle iniziative sovvenzionate (acquisti di locali o negozi, nuovi impianti, ampliamenti o ammodernamenti), in relazione al settore merceologico di appartenenza, in rapporto infine alle categorie dei soggetti beneficiari (imprese individuali, cooperative di consumo, soggetti a carattere associativo.)

Le notazioni che se ne ricavano reiterano quelle esposte nella precedente relazione, soprattutto perciò che riguarda la contenuta prevalenza numerica (60 per cento) delle operazioni di ampliamento o ammodernamento (che, caratterizzate dal minor costo di realizzazione, assorbono soltanto il 37 per cento circa dei finanziamenti); l'elevato numero dei finanziamenti concessi ai bar e ristoranti, categoria di esercizi ricompresa esplicitamente dalla legge tra i possibili beneficiari con statuizione, peraltro, di carattere integrativo (1); la prevalente utilizzazione delle provvidenze da parte delle piccole e medie imprese individuali (95 per cento delle operazioni e 86,5 per cento dei finanziamenti). In diminuzione, rispetto al 1980 (poco più di un quarto delle operazioni e dei finanziamenti, a fronte del 46 per cento nell'esercizio precedente), è la localizzazione delle iniziative nei territori meridionali -

Aggiornati con i dati che precedono, i tre ulteriori prospetti (I, L, M) riguardano il complesso delle operazioni sin qui finanziate e ne aggregano i dati secondo la già cennata metodologia (2).

(1) I bar e ristoranti prevalgono addirittura tra i beneficiari dei soli finanziamenti per iniziativa di ammodernamento o ampliamento, a parte la categoria residuale "altri prodotti". Quest'ultima, come numero totale di operazioni precede la categoria dei prodotti alimentari, quella dei bar e ristoranti, il settore mobili ed elettrodomestici e quella confezioni e vestiti.

(2) I dati dei tre prospetti tengono ovviamente conto degli effetti dei 57 provvedimenti di revoca emanati nell'anno, relativi a 1.796 milioni di finanziamenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		DD.MM. Concessioni EX L. 517 del 10.10.75 - ANNO 1981			PROSPETTO F		
		N. FINANZIAMENTI			IMPORTO AGEVOLATO		
		1	2	3	1	2	3
		Centro Nord	Mezzog.	Totali (1 + 2)	Centro Nord	Mezzog.	Totali (1 + 2)
A) Acquisti							
valore ass.		65	28	93	6.336.200.000	1.930.500.000	8.266.700.000
"	perc.	70	30	100	77	23	100
B) N. Impianti							
valore ass.		128	49	177	10.173.990.000	3.196.350.000	13.370.340.000
"	perc.	72	28	100	76	24	100
C) Ampliamenti							
valore ass.		288	94	382	8.846.150.000	3.963.820.000	12.809.970.000
"	perc.	75	25	100	69	31	100
D) Tot. Compless. (A + B + c)							
valore ass.		481	171	652	25.356.340.000	9.090.670.000	34.447.010.000
"	perc.	74	26	100	74	26	100

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO

(ANNO 1981)

DD.MM. Concessioni ex L. 517 - Ripartizione merceologica

TABELLE MERCEOLOGICHE	AMPLIAMENTI		N. IMPIANTI		ACQUISTI		TOT. GEN. A + B + C		
	A)		B)		C)				
	1 Centro Nord	2 Mezzog. (1 + 2)	1 Centro Nord	2 Mezzog. (1 + 2)	1 Centro Nord	2 Mezzog. (1 + 2)			
I Prodotti Alim.	45	10	28	8	36	14	4	18	109
II Carni fresche	9	3	6	3	9	-	1	1	22
III Carni Congelate	2	1	-	-	-	-	-	-	3
IV Carni Equine	1	-	2	-	2	1	-	1	4
V Prodotti Ittici	1	-	2	1	3	-	-	-	4
VI Ortofrutta	5	2	4	1	5	3	1	4	16
VII Pasticceria	8	5	1	-	1	1	-	1	15
VIII Supermercati	4	5	5	1	6	2	-	2	17
IX confez. e vestiti	42	6	14	3	17	10	5	15	80
X Tessili e Arred.	8	4	5	4	9	2	1	3	24
XI Calzature e Pelli	11	1	4	1	5	5	-	5	22
XII Mobili - Elettrodom.	22	17	19	10	29	5	8	13	81
XIII Macchine	7	1	5	-	5	1	2	3	16
XIV Altri prodotti	68	20	22	13	35	8	4	12	135
BAR - RIST.	55	19	11	4	15	13	2	15	104
TOTALE	288	94	128	49	177	65	28	93	552

PROSPETTO ■

L. n. 517 (Anno 1981) Concessioni - Soggetti beneficiari

Categorie dei beneficiari	Numero finanziam.	Importo finanziam. (in ml)	Valore dimens.me dio (in ml)
Sonnetti a carattere associato			
Valore assoluto	14	1.595	114
" percentuale	2,1	4,53	
Cooperative di consumo			
Valore assoluto	18	3.047	149
" percentuale	2,76	8,84	
Medio-piccole imprese individuali			
Valore assoluto	620	29.805	40
" percentuale	95,14	86,53	
T O T A L E	552	34.447	52,8
	100	100	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO

(Prospetto generale)

Concessione Legge 517 del 10.10.1975

	M. FINANZIAMENTI		IMPOR TO AGEVOLATO		
	1 Centro nord	2 Mezzogiorno	1 Centro Nord	2 Mezzogiorno	3 Totali (1 + 2)
A) ACQUISTI					
Valore ass.	165	98	11.158.000.000	5.137.450.000	17.295.450.000
" perc.	63	37	65	35	100
B) N. IMPIANTI					
Valore ass.	222	174	17.920.390.000	11.910.810.000	29.831.200.000
" perc.	56	44	60	40	100
C) AMPLIAMENTI					
Valore ass.	763	484	24.202.440.000	18.598.800.000	42.801.240.000
" perc.	61	39	57	43	100
D) TOT.COMPL. (A + B + C)					
Valore ass.	1.150	754	53.280.830.000	36.547.060.000	89.927.890.000
" perc.	50	40	50	40	100

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DD.MM. Concessioni ex L. 517 - Ripartizione merceologica (Prospetto Generale) PROSPETTO

TABELLE MERCEOLOGICHE	AMPLIAMENTI		N. IMPIANTI		ACQUISTI		TOT. GEN. A + B + C			
	A)		B)		C)					
	1 Centro Nord	2 Mezzog.	1 Centro Nord	2 Mezzog.	1 Centro Nord	2 Mezzog.				
I Prodotti Alim.	118	57	175	52	29	81	38	20	58	314
II Carni fresche	32	8	40	11	6	17	2	5	7	64
III Carni Congelate	2	1	3	-	-	-	-	-	-	3
IV Carni Equine	2	-	2	2	-	2	1	-	1	5
V Prodotti Ittici	6	2	8	2	3	5	-	-	-	13
VI Ortofrutta	16	4	20	8	3	11	8	1	9	40
VII Pasticceria	27	27	54	3	3	6	6	1	7	67
VIII Supermercati	17	17	34	9	1	10	2	1	3	47
IX confez.e vestiti	120	99	219	19	16	35	20	15	35	289
X Tessili e Arred.	30	15	45	5	6	11	4	4	8	64
XI Calzature e Pelli	42	28	70	4	2	6	8	2	10	86
XII Mobili-Elettrodom.	51	49	100	37	49	86	26	17	43	229
XIII Macchine	9	5	14	8	4	12	2	4	6	32
XIV Altri prodotti	150	98	248	37	34	71	24	22	46	365
BAR - RIST.	144	77	221	24	14	38	23	6	29	288
TOTALE	766	487	1.253	221	170	391	164	98	262	1.906

DD.MM. Concessioni

PROSPETTO **M**

EX LEGGE 517 - ART. 1 (Soggetti beneficiari)

Prospetto Generale

Categorie dei beneficiari	Numero Finanziam.	Importo finanziamenti (in ml)	Valore dimensionale medio (in ml)
Soggetti a carattere associato			
Val. Ass.	59	6.833,5	115,88
Val. Perc.	3	8	
Cooperative di consumo			
Val. Ass.	42	5.102,8	121,5
Val. Perc.	2	6	
Medio-piccole imprese individuali			
Val. Ass.	1.805	77.991,6	43,2
Val. Perc.	95	86	
TOTALE	1.906	89.928	47,2
	100	100	

I 1906 decreti concessi si riferiscono a poco meno di 90 miliardi di finanziamento, per il 60 per cento destinati al centro nord e per il 40 per cento al mezzogiorno (analoghe le percentuali in termini di numero delle operazioni). Considerato il maggiore aggravio che la legge impone allo Stato per il finanziamento nel sud - sia per la maggior durata delle operazioni, sia per il più favorevole tasso - può ritenersi che, in termini di contributi in conto interessi, la descritta ripartizione assicuri il rispetto della riserva di cui all'articolo 6 della legge (50 per cento dei contributi in favore del meridione).

Il 65 per cento circa delle operazioni e poco meno della metà dei finanziamenti sono assorbiti dalle iniziative di ampliamento o ammodernamento, con ampi margini per le restanti iniziative (acquisti o nuovi impianti), che caratterizzano positivamente l'operatività della legge, specie se comparata a quella, notoriamente insoddisfacente, della progressiva normativa.

Rilievo per conto negativo continua ad assumere l'esiguità dei fondi destinati alle imprese in forma associata (8 per cento) e alle cooperative di consumo (6 per cento), da cui emerge l'insufficiente stivolo alle forme di associazionismo sinora costituito dalla legge. Correzioni legislative, pertanto, si profilano opportune ove si voglia impedire che la distribuzione delle risorse favorisca, contrariamente agli obiettivi perseguiti, un'ulteriore polverizzazione del tessuto distributivo nel settore commerciale.

Nel corso dell'esercizio sono alla Corte pervenuti i primi decreti di liquidazione dei contributi emanati dall'entrata in vigore della legge, i quali presuppongono l'intervenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al finanziamento.

I 36 provvedimenti si riferiscono, complessivamente a 1.185 milioni di finanziamento (per il 66 per cento concernenti iniziative di ampliamento, ammodernamento etc., e per il 27 per cento il mezzogiorno) (1).

Le operazioni, non diversamente da quanto s'è già visto, si distribuiscono per settore merceologico e per soggetto beneficiario con prevalenza del settore alimentare e quello dei bar ristoranti, e scarsa destinazione alle cooperative di consumo e a soggetti associati. Due operazioni beneficiano il settore del commercio all'ingrosso - per il quale la legge prevede un limite, in termini di contributo, pari al 10 per cento dell'onere complessivo - comportando, per l'arco temporale convenuto, un importo di contributi inferiore ai 16 milioni.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge - ed in applicazione dell'atto regolamentare emanato nel 1980 (2) - l'Amministrazione ha stipulato un'apposita convenzione con venti società di locazione finanziaria ritenute idonee alle operazioni di leasing (mobiliare e immobiliare) connesse all'attuazione dei programmi beneficiati dalla legge n 517 (3).

(1) L'esiguo numero dei provvedimenti cui si riferiscono toglie ai dati significatività, anche sotto il profilo del rispetto, o meno, della riserva stabilita a favore del Mezzogiorno.

(2) Si veda, al riguardo, la relazione sul precedente esercizio.

(3) Le venti società, alla costituzione delle quali concorrono, nella maggior parte delle ipotesi, istituti di credito, sono le seguenti: Leasint (Milano); Sicil sud leasing (Palermo); Centro leasing (Firenze); Sava leasing (To); Barclays leasing international (Mi); Agrileasing (Roma); Italease (Mi); Spes leasing (Roma); Federleasing (Roma); Roma Leasing (Roma); Cooper leasing (Roma); Assoleasing (Roma), Locafit (Mi); Cocat (To); Fiscambi Leasing (Mi); Sud leasing (Na); Fime leasing (Roma), Sarda leasing (Sassari) Mini leasing (Roma); Olivetti leasing (Fi); Quasi tutte le società risultano articolate in unità locali, a prescindere dalla ubicazione della sede centrale.

Per l'identificazione di tali società, s'è adottato il criterio di ritenere idonee quelle già analogamente autorizzate ex articolo 17 legge n.183 del 1976 (incentivi al Mezzogiorno), nonché quelle costituite in società per azioni, con capitale sociale versato non inferiore a 1miliardo, che svolgano esclusivamente attività di leasing ed abbiano adeguati requisiti di validità economica, tecnica e finanziaria.

d) Applicazione "a stralcio" di leggi abrogate - La Corte ha in passato più volte sottolineato come una quota non irrilevante dell'attività del Ministero continui ad essere assorbita dall'applicazione "ad esaurimento" di normative da tempo non più vigenti e, nella maggioranza dei casi, abrogate a suo tempo dal Parlamento per riconosciuta inoperatività .

Al verificarsi di tale situazione - soltanto entro certi limiti necessitata da effettive esigenze di economia procedimentale - ha non poco concorso il criterio , adottato e dal DPR n 902/1976 e della legge n 675/1977, di sancire l'ultrattività delle leggi (con conseguente riserva di fondi) non soltanto in ordine ad agevolazioni già concesse con formale provvedimento , ma relativamente anche a domande favorevolmente deliberate da organi collegiali prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, o anche successivamente , entro termini prefissati. Criterio , questo , che ha in qualche ipotesi provocato un anomalo addensarsi di pronunce degli organi suddetti negli ultimi giorni "utili" ed in conseguenza del quale continuano comunque oggi ad essere adottati, a distanza di cinque o più anni dall'abrogazione di leggi obsolete , atti teoricamente "iniziali" di schemi procedurali disciplinati dalle leggi stesse .

Nei vari settori interessati dal fenomeno, il numero di tali atti (concessione dei contributi o approvazione dei piani) risulta, ovviamente, in decisa diminuzione (1) come anche in diminuzione sono i casi di provvedimenti di revoca, in passato assai numerosi, a non impossibile testimonianza di agevolazioni "frettolosamente" assentite (2). Ma tuttora di rilievo è l'attività esplicata per il completamento delle procedure - da caso a caso differenziate - e per l'impegno ed erogazione dei contributi concessi. Dato comune ai vari settori ed in qualche modo confermativo della scarsa operatività delle ormai superate normative è comunque l'alto numero dei procedimenti non pervenuti a compimento, come evidenziano le notazioni seguenti, distintamente concernenti le varie leggi abrogate ed applicate "a stralcio" dal Ministero.

a) Relativamente alla legge n 623 del 1959, di agevolazioni alle piccole e medie industrie, le iniziative assistite da finanziamento ma tuttora in corso di realizzazione - per le quali, cioè alla concessione del contributo, non ha fatto seguito il decreto di liquidazione - ammontano ancora a 2015 (2897 alla fine del 1980), per un importo complessivo di finanziamenti pari a 423,9 miliardi.

(1) Assai scarsi sono stati, nel 1981, i decreti di concessione di contributi ex l.n 623/1959, mentre tuttora notevole è il flusso degli analoghi provvedimenti applicativi della legge n 1016/60 sugli incentivi al commercio (152 decreti, nell'anno, a fronte di 156 nel 1979) - In applicazione della legge n 464/1972, sono nell'anno pervenuti 9 decreti approvativi di piani di ristrutturazione, ed uno relativo a piano di riconversione industriale, mentre nessun analogo provvedimento è pervenuto alla Corte relativamente alla abrogata legge "tessile" (n 1101/1971).

(2) Nel 1981 i provvedimenti di revoca di contributi concessi ex legge n 623/1959 sono stati 37 (per un totale di 9,6 miliardi), a fronte, peraltro, di oltre mille provvedimenti nel triennio precedente - In chiave di procedimenti così detti di secondo grado, relativamente numerosi sono i provvedimenti approvativi di modifiche apportate a piani già approvati in applicazione delle leggi n 464/1972, n. 1101/71 e n. 623 del 1959.

A tali iniziative, distintamente evidenziate per ciascun istituto di credito interessato, si riferisce l'unito prospetto N, che indica altresì, tanto in termini di operazioni che in termini di finanziamento, le percentuali di variazione rispetto alla situazione registratasi al termine del 1980.

b) Con i dieci decreti approvativi emanati nel 1981 e tenendo conto dei 38 piani pervenuti a realizzazione nel corso dell'esercizio stesso (1), i dati globali relativi all'applicazione della legge n. 464/1972, sulla ristrutturazione e riconversione industriale, evidenziano come, su 410 piani favorevolmente esaminati dal soppresso Comitato nei termini prescritti 354 siano stati approvati con formale provvedimento (2), ma soltanto 175 risultino effettivamente assistiti da finanziamento bancario (con conseguente intervenuta emanazione dell'atto concessivo di contribuzione statale in conto interessi); di quest'ultimi, 150 risultano altresì realizzati (con liquidazione, cioè, del relativo contributo) e 25 in fase di attuazione (in 9 casi con termine scaduto e, a quanto consta, non prorogato) (3).

(1) I relativi decreti di liquidazione (66 nel 1980) si riferiscono a 202 miliardi di investimenti, con finanziamenti per 95,5 miliardi e con un'occupazione incrementale prevista di 18562 unità.

(2) In taluni casi, com'è noto, il parere favorevole del competente Comitato di cui alla legge n. 464 è stato a suo tempo formulato in termini non definitivi, condizionatamente alla emanazione del decreto di integrazione salariale da parte del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

(3) Per i piani già attuati è in corso la erogazione dei concessi contributi in conto interessi, a carico del capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero. Nel 1981, a fronte di 59 miliardi, previsti in conto competenza e 48 in termini di cassa (dopo la riduzione di 20 miliardi operata in sede di assestamento), i pagamenti, tutti in conto resti sono risultati pari a 35,9 miliardi.

I residui del capitolo sono passati da 185 a 201,7 miliardi.

FINANZIAMENTI EX L. 623/59

per i quali non risulta ancora emesso nessun decreto di liquidazione dei contributi

* *

SITUAZIONE AL 31.1.82

Istituto di credito	N° Fin. ti da liquidare	% di smalt.	Imp. fin. nanziam. in ml	% di smalt.
1) I.M.I.	200 (426) *	53,05	76.385	52,40
2) Mediobanca	8 (8)	-	1.988	-
3) Centrobanca	97 (164)	40,85	12.190	23,01
4) Efibanca	23 (25)	8	12.152	21
5) B.N.L. Sez. Mediocrediti	235 (264)	10,98	39.873	12,1
6) B.N.L. Sez. Cooperaz.	4 (6)	33,33	1.010	34,6
7) Mediocredito Piemontese	39 (44)	11,36	4.283	16,1
8) Mediocredito Trentino A.A.	7 (13)	46,15	1.081	80,4
9) Mediocredito Lombardo	141 (192)	26,56	22.433	42,7
10) Mediocredito Marche	77 (102)	24,51	16.983	33,8
11) Mediocredito Umbria	173 (177)	2,26	21.866	2,5
12) Mediocredito Lazio	163 (185)	11,89	23.453	9,2
13) Mediocredito Toscana	57 (99)	42,42	4.299	63,9
14) Mediocredito Venezie	10 (15)	33,33	1.502	42,70
15) Mediocredito Emilia Romagna	145 (155)	6,45	15.279	24,2
16) Mediocredito Liguria	37 (45)	11,78	3.345	30,6
17) Mediocredito Friuli	2 (2)		300	
18) ISVEIMER	386 (583)	33,79	111.597	37,2

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

19) IRFIS	16	(18)	11,11	2.547	27,10
20) C.I.S.	21	(32)	34,37	9.374	22,82
21) Interbanca	68	(193)	64,77	17.747	70,38
22) Banco di Napoli	49	(80)	38,75	8.372	55,60
23) Banco di Sicilia	55	(65)	15,40	11.663	15,23
24) I.C.I.P.U.	2	(4)	50	4.100	28,26
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALI	2.015	2.897	30,45	423.922	39,30

Tale situazione, come dalla Corte ripetutamente osservato, verificandosi a cinque anni di distanza dall'abrogazione della legge n.464 (ed a quasi dieci dalla sua emanazione), ne dimostra inequivocabilmente i limiti operativi; e l'aspetto più grave è nel fatto che dei 179 casi in cui all'approvazione non ha fatto ancora seguito la stipulazione del mutuo bancario, ben 125 riguardano piani il cui termine di attuazione risulta da tempo inutilmente scaduto.

I due prospetti che seguono (O e P) recano, come di consueto, i dati relativi ai 354 piani approvati (in termini anche di investimenti previsti, di finanziamenti e di occupazione) nonché quelli concernenti i 150 piani sinora attuati.

Posti reciprocamente a raffronto i prospetti evidenziano come, a fronte di una percentuale media di piani attuati pari al 42,3 per cento (150 su 354), tale valore scenda al 17,8 per cento per il Mezzogiorno (5 piani su 28) e come, analogamente, le due percentuali di realizzazione, computate in termini di investimento, siano rispettivamente pari al 34 per cento e al 18,6 per cento e, in termini di occupazione, al 43,6 per cento (per il complesso dei piani) ed al 14,2 per cento (per quelli meridionali).

L'onere per i contributi statali (relativo, ovviamente, soltanto ai piani attuati), è quantificato dal prospetto "P" in circa 226 miliardi, pari a circa 1,5 miliardi per ogni piano, mentre il costo per addetto, mediamente pari a 2,5 milioni, si eleva sino a 7,5 milioni per i piani a finalità mista (tutti situati nel centro-nord) ed a 11,6 milioni per l'unico piano di riconversione localizzato nel Meridione (1).

(1) Il più elevato costo dei piani nel Mezzogiorno (5,4 miliardi, a fronte di 2,4 per il centro nord), si rapporta, peraltro, alla più elevata percentuale del tasso di riferimento cui si commisura il contributo statale per le iniziative nel sud, oltre che alla maggior durata delle operazioni.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO ②

PROSPETTO GENERALE
DEI PIANI APPROVATI E MODIFICHE
INTERVENUTE EX L.464

A	NUMERO DEI PIANI	MEZZOGIORNO	CENTRO-NORD	TOTALE
	Ristrutturazione	26	261	287
	Riconversione	1	18	19
	Misti	1	47	48
	TOTALE	28	326	354
B	IMPORTO DEI PIANI (in miliardi)			
	Ristrutturazione	156,2	2.084,1	2.240,3
	Riconversione	8,1	162,8	170,9
	Misti	65,4	359,7	425,1
	TOTALE	229,7	2.606,6	2.836,3
C	IMPORTO DEI FINAN- ZIAMENTI (in md)			
	Ristrutturazione	75,6	969	1.044,6
	Riconversione	2,9	65,8	68,7
	Misti	9,4	126,2	135,6
	TOTALE	87,9	1.161	1.248,9
D	OCCUPAZIONE			
	Propria	8.635	162.715	171.350
	Non propria	4.814	30.983	35.797
	TOTALE	13.449	193.698	207.147
E =	$\frac{C}{D}$			
	COSTO PER ADDETTO (in milioni)	6,5	6	6

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO P

PROSPETTO GENERALE DEI PIANI EX L.464/72 ATTUATI AL 31.12.81

A) NUMERO DEI PIANI	MEZZOGIORNO	CENTRO-NORD	TOTALE
a) Ristrutturazione	4	111	115
b) Riconversione	1	11	12
c) Misti	-	23	23
d) <u>Totale</u>	5	145	150
B) IMPORTO DEI PIANI (miliardi)			
a) Ristrutturazione	34,7	714,5	749,2
b) Riconversione	8,1	54,1	62,2
c) Misti	-	154,4	154,4
d) <u>Totale</u>	42,8	923	965,8
C) IMPORTO FINANZ.(md)			
a) Ristrutturazione	14,7	343,2	357,9
b) Riconversione	2,9	19,3	22,2
c) Misti	-	53,6	53,6
d) <u>Totale</u>	17,6	416,1	433,7
D) OCCUPAZIONE			
a) Ristrutturazione	1.757	82.493	84.250
b) Riconversione	154	2.056	2.210
c) Misti	-	3.931	3.931
d) <u>Totale</u>	1.911	88.480	90.391
E) IMPORTO CONTRIBUTO (md)			
a) Ristrutturazione	8,6	173,4	182
b) Riconversione	1,8	12,7	14,5
c) Misti	-	29,4	29,4
d) <u>Totale</u>	10,4	215,5	225,9
F) COSTO ADDETTO E/D (m)			
a) Ristrutturazione	4,89	2,10	2,16
b) Riconversione	11,60	6,16	6,54
c) Misti	-	7,50	7,50
d) <u>Totale</u>	5,43	2,44	2,50
G) DURATA MEDIA			
a) Ristrutturazione	10 anni - 11 m.	9 anni - 8 mesi	9 anni - 9 mesi
b) Riconversione	12 anni	12 anni - 3 mesi	12 anni - 2 mesi
c) Misti	-	10 anni - 7 mesi	10 anni - 7 mesi
d) <u>Totale</u>	11anni - 1 m.	10 anni	10 anni

Il prospetto Q, da ultimo, reca una classificazione dei piani attuati per settore merceologico, confermando, nel raffronto con i dati dello scorso anno, la prevalenza del comparto elettromeccanico, di quello chimico nonché del settore tessile-abbigliamento (1), nonostante sia quest'ultimo interessato dall'applicazione della legge n.1101 del 1971.

c) I 75 piani "tessili" di ristrutturazione o riconversione pervenuti a realizzazione nel corso del 1981 hanno di poco migliorato la situazione relativa allo stato di attuazione della legge n. 1101 del 1971 che, a fronte di 841 piani approvati (2), dei quali 230 per il settore artigianale, ne vede realizzati solo 482 (57,4 per cento) dei quali 85 per il settore suddetto (36,9 per cento). Anche nel comparto in esame, pertanto, l'aspetto di gran lunga più significativo in ordine alla scarsa operatività della legge ora abrogata è costituito dai 359 piani per i quali il decreto di liquidazione del contributo non è tutt'oggi stato emanato, tanto più che soltanto per 57 di essi la scadenza del termine di attuazione risulta proiettata oltre il 31 dicembre 1980 (3).

(1) In termini di investimenti indotti, il settore privilegiato è quello chimico (340 miliardi circa), seguito da quelli elettromeccanico (258 miliardi) tessile (182), dal settore del vetro (68 miliardi) dal comparto alimentare (35 miliardi) e quelli della carta (30) ed edilizio (20).

(2) Nessun nuovo provvedimento di approvazione è alla Corte pervenuto nel 1981. Il quadro dei dati relativi ai piani approvati presenta ciò non di meno variazioni rispetto a quello datato al 31 dicembre 1980, conseguenzialmente a 16 provvedimenti approvativi di modifica ai piani stessi pervenuti nel 1981.

(3) Per tali 57 piani, tutti concernenti il settore industriale, è ragionevole imputare di massima la mancata emanazione del decreto di liquidazione a ritardi dell'Amministrazione, tanto che in qualche caso l'impresa interessata risulta beneficiare di contributi in "conto utilizzo".


VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO Q

DISTRIBUZIONE SETTORIALE
DEI PIANI ATTUATI EX L. N. 464

SETTORE MERCEOLOGICO	CENTRO-NORD				MEZZOGIORNO				TOTALI			
	RS	RC	MS	TOT.	RS	RC	MS	TOT.	RS	RC	MS	TOT.
Meccanico N°	35	2	3	40	2	1	-	3	37	3	3	43
Elettromecc.												
Siderurgico												
Automobilistico												
OCC.	50674	1229	1280	53183	810	154	-	964	51484	1583	1280	54147
INV.	229,8	5,9	9	244,7	5,1	8,1	-	13,2	234,9	14	9	257,9
Tessile N°	32	-	6	38					32	-	6	38
Abbigliamento												
OCC.	8916	-	972	9888					8916	-	972	9888
INV.	112,3	-	70,1	182,4					112,3	-	70,1	182,4
Chimico N°	15	-	9	25					16	-	9	25
Plastico												
OCC.	13530	-	1225	14855					13630	-	1225	14855
INV.	289	-	50,6	339,6					289	-	50,6	339,6
Cartario N°	9	-	-	9	1	-	-	1	10	-	-	10
Grafico												
OCC.	3129	-	-	3129	538	-	-	538	3667	-	-	3667
INV.	22,5	-	-	22,5	7,9	-	-	7,9	30,4	-	-	30,4
Vetrario N°	3	8	-	11					3	8	-	11
OCC.	2587	385	-	3072					2587	385	-	3072
INV.	21,2	46,5	-	67,7					21,2	46,5	-	67,7
Edilizio N°	2	1	3	6					2	1	3	6
OCC.	217	422	219	878					217	442	219	878
INV.	1,3	1,7	17,5	20,5					1,3	1,7	17,5	20,5
Alimentare N°	4	-	-	4	1	-	-	1	5	-	-	5
OCC.	705	-	-	705	409	-	-	409	1114	-	-	1114
INV.	13,1	-	-	13,1	21,7	-	-	21,7	34,8	-	-	34,8

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEGUE PROSPETTO 

SETTORE MERCIOLOGICO	CENTRO-NORD				MEZZOGIORNO				TOTALI			
	RS	RC	MS	TOT.	RS	RC	MS	TOT.	RS	RC	MS	TOT.
Pelletteria N°	3	-	1	4					3	-	1	4
Calzature OCC	595	-	60	656					595	-	60	656
INV	5,2	-	1,2	6,4					5,2	-	1,2	6,4
Ceramico N°	2	-	1	3					2	-	1	3
OCC	626	-	175	801					626	-	175	801
INV	1,9	-	6	7,9					1,9	-	6	7,9
Legno e derivati N°	3	-	-	3					3	-	-	3
OCC	464	-	-	464					464	-	-	464
INV	2,9	-	-	2,9					2,9	-	-	2,9
Elettronico N°	1	-	-	1					1	-	-	1
OCC	297	-	-	297					297	-	-	297
INV	9,6	-	-	9,6					9,6	-	-	9,6
Cantieristico N°	1	-	-	1					1	-	-	1
OCC	552	-	-	552					552	-	-	552
INV	5,7	-	-	5,7					5,7	-	-	5,7
TOTALI N°	111	11	23	145	4	1	-	5	115	12	23	150
OCC	824,93	2056	3931	88480	1757	154	-	1911	84250	2210	3931	90391
INV	714,5	54,1	154,4	923	34,7	8,1	-	42,8	7492	62,2	154,4	965,8

Per i 302 residui piani, 145 dei quali relativi ad imprese artigiane, il termine stesso è da tempo inutilmente scaduto e assai più alta, conseguentemente, è la probabilità di un abbandono dell'iniziativa da parte dell'impresa.

Ai piani approvati ed a quelli attuati si riferiscono, comunque i due seguenti prospetti (R e S), il secondo dei quali tiene ovviamente conto anche dei dati relativi ai cennati 75 piani giunti a realizzazione nel 1981 (1).

Con limitato riferimento alle iniziative di riconversione (21 piani attuati su 42 approvati), si rileva come nessuna di esse consista nella trasformazione di uno stabilimento tessile in altro con diverso tipo di produzione; delle due ipotesi previste dall'articolo 3 della legge pertanto ha ricevuto applicazione soltanto quella relativa all'insediamento (o ampliamento) di stabilimenti non tessili in zone "sature" sotto il profilo tessile. Ai piani in questione si riferisce il terzo dei prospetti allegati (T), che evidenzia, al pari di quanto si è rilevato nelle precedenti relazioni, la preferenziale collocazione di iniziative nella zona "satura" di VerCELLI (oltre due terzi del totale in termini di investimenti pro-

(1) Nel complesso, i piani stessi si riferiscono a poco meno di 120 miliardi di investimento, con 66,7 miliardi di finanziamento. Nove piani riguardano iniziative di riconversione (il cui numero complessivo è così passato da 12 a 21) e due interessano imprese artigiane.

PROSPETTO "R"

PROSPETTO GENERALE DELLE APPROVAZIONI DI PIANI(L.1101/72)

	ARTIG. A		IND. B		TOT. GE C (A + B)
	RS	RS	RC	TOT.	
Piani approvati	230	569	42	611	841
Imp.Tot.Finanzia- mento (in ml)	5.323,3	503.282,3	53.327	556.609,3	561.932
Imp.Tot.Investi- menti (in ml)	9.571,4	922.950	133.098,6	1.056.058,6	1.065.63

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto "S"

PROSPETTO GENERALE DEI PIANI ATTUATI (L. n. 1.101/72)

	ART.	IND.		TOT.	TOT. GEN.
		RS	RC	TOT.	
Numero	85	376	21	397	482
Finanz. (in ml)	1.943	299.334	28.797	328.131	329.730
Invest. (in ml)	3.174	534.467	71.751	606.228	609.402
Contrib. Statali (in ml)	829	143.318,5	17.808,5	161.127	161.956

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Proseguo T

L. n. 1101 - Attuazione dei piani ex art. 3, 1° c. - 2' parte -

Localizzazione Zona	N. Comuni		Numero piani		Investimenti		Finanziamenti		Contributi statali	
	N.I.	A	Totali	N.I.	A	Totali	N.I.	A.		Totali
1) Vercelli	97	5	11	42.997	5.745	48.745	12.874	3.588	16.462	9.804.418.983
2) Novara	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Bergamo	32	-	1	4.859	-	4.869	2.784	-	2.784	2.375.110.475
4) Vicenza	22	2	3	4.100	4.981	9.081	2.230	2.771	5.001	3.021.535.799
5) Torino	14	1	1	-	900	900	-	475	475	217.559.765
6) Firenze	10	1	1	-	491	491	-	344	344	147.352.420
7) Treviso	9	2	2	-	7.304	7.304	-	3.470	3.470	2.044.116.300
8) R. Emilia	6	1	2	110	263	373	77	184	251	98.449.165
9) Napoli	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Pistoia	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Modena	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	241	12	21	52.076	19.685	71.761	17.955	10.832	28.797	17.808.552.907

grammati) (1).

Dei 21 piani realizzati, 9 riguardano il settore meccanico (4 nuovi impianti e 5 ampliamenti) per quasi 43 miliardi di investimento (60 per cento circa del totale); tre ciascuno i settori edilizio, alimentare e della carta, due quello chimico e uno quello della ceramica. I contributi a carico dello Stato per la durata delle operazioni di mutuo connesse all'avvenuta realizzazione di tali 21 iniziative ammontano, complessivamente, a 17,8 miliardi, con un costo unitario medio di 850 milioni circa, da porre a raffronto con i 380 milioni circa di costo medio delle iniziative di ristrutturazione industriale tessile e con i 10 milioni scarsi di costo per il settore artigianato (2).

(1) Tale zona, peraltro, ricomprende 97 comuni (40% del totale), mentre soltanto 3 comuni comprendono le zone di Napoli e Pistoia e 2 quella di Modena.

(2) L'onere per i contributi statali grava sul capitolo 7542 dello stato di previsione della spesa del Ministero inizialmente dotato, per il 1981, di 19,8 miliardi di competenza e con 38 miliardi di autorizzazioni di cassa. Tale ultimo importo è stato dapprima ridotto a 26 miliardi in sede di assestamento e poi di poco aumentato in via amministrativa, risultando infine quantificato in 26,8 miliardi.

I pagamenti effettuati risultano peraltro pari a 13,6 miliardi dei quali 12,9 in conto resti.

Con riferimento ad una vicenda segnalata nella precedente relazione, si rappresenta infine che la Sezione del controllo (1) ha riacusato il visto a due provvedimenti approvativi di iniziative che l'Amministrazione aveva in un primo tempo configurato come "ristrutturazioni" di stabilimenti tessili, per presentarle, poi, a seguito di osservazioni della Corte, come realizzazioni di nuovi impianti non tessili in zone "sature", ed infine riproporli nella originaria veste di ristrutturazioni.

A parte il profilo formale della inammissibilità di un'automatizzata re^viviscenza di atti sostituiti dalla stessa Amministrazione, la Corte non ha ritenuto le iniziative stesse inquadrabili nell'ambito di operatività di cui all'art. 1 della legge, attenendo esse alla ristrutturazione di stabilimenti a produzione non tessile (2).

(1) Sezione controllo n. 1218 per 14 gennaio 1982. Le due iniziative di cui si fa cenno nel testo, (come anche la terza, di cui alla nota seguente) appartenevano ad una serie di 13 piani di ristrutturazione presentati dall'impresa Marzotto (cfr relazione 1980, volume II, cap. XIII). Dei relativi decreti di approvazione, 10 sono stati ammessi a registrazione e tre deferiti alla Sezione di controllo, come sopra specificato.

(2) Le due iniziative riguardavano la ristrutturazione di "unità produttive autonome" nell'ambito dello stabilimento tessile di Valdagno. La possibilità di affermare la natura "tessile" della produzione, in quanto strumentale rispetto a quella dello stabilimento principale, avrebbe nella specie condotto a ritenere del pari inapplicabili le agevolazioni della legge n. 1101 sulla base dei criteri stabili dal CIPE nel 1972.

Con la pronuncia n. 1218 già indicata è stata invece ritenuta ammissibile al contributo una iniziativa intesa a realizzare in zona tessile "satura" (e cioè a Valdagno, nell'ambito dello stabilimento principale di cui sopra) un centro servizi ed elaborazione dati.

d) I 152 decreti concessivi pervenuti nel 1981 non esauriscono lo "stralcio" delle operazioni esaminate, in applicazione dell'abrogata legge n.1016 del 1980 sugli incentivi al settore commerciale, dal competente Comitato anteriormente al 30 giugno 1976. Lo arretrato, secondo dati attendibili, dovrebbe ancora constare di circa 180 operazioni.

Ai 152 finanziamenti citati si riferisce ad ogni modo, l'unito prospetto (U), il cui dato più significativo, non diversamente che per i precedenti esercizi, è rappresentato dall'esigua dimensione media dei finanziamenti assentiti (25,6 milioni), indice eloquente della polverizzazione di interventi che ha caratterizzato la applicazione della legge in questione.

e) A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n.240 - della quale si è fatto cenno nella precedente relazione - il Ministero dell'industria non ha più competenze in materia di interventi finanziari a favore dei consorzi e società consociate tra piccole e medie imprese, stante il disposto trasferimento al Medio credito centrale dei compiti in precedenza espletati dall'Amministrazione ai sensi dell'abrogata legge 30 aprile 1976, n 374.

Le disposizioni transitorie dettate dalla nuova legge (articolo 25) sembrano orientate a consentire **l'applicazione a stralcio** della superata normativa soltanto nei casi in cui sia intervenuto, a carico dell'apposito stanziamento di bilancio, un formale atto di impegno: la questione, tuttavia, dovrà essere approfondita in sede di controllo, giacché non è chiaro se debba considerarsi così travolta l'attività posta in essere dall'Amministrazione a monte del decreto di impegno (ammissione del Consorzio, previa delibera del Comitato, al godimento dei benefici e determinazione delle caratteristiche e dei limiti di quest'ultimi), allorché il **decreto stesso non sia intervenuto.**

PROSPETTO

AMMONTARE DEI FINANZ. AMMESSI AL CONTRIBUTO (L. 1016)1 9 8 1

			N° finanz.	Valore di mens.me- dio (in ml)
1) PIEMONTE	L.	548.500.000	19	28,86
2) VALLE D'AOSTA	"	--	-	-
3) LOMBARDIA	"	40.000.000	1	40
4) TRENTINO ALTO ADIGE	"	--	-	-
5) VENETO	"	138.000.000	4	34,50
6) FRIULI	"	53.000.000	4	13,25
7) LIGURIA	"	107.700.000	6	17,95
8) EMILIA ROMAGNA	"	5.800.000	2	2,9
9) TOSCANA	"	238.000.000	7	34
10) UMBRIA	"	45.000.000	3	15
11) LAZIO	"	301.000.000	10	30,10
12) MARCHE	"	124.400.000	7	17,77
13) ABRUZZI	"	217.500.000	8	27,18
14) MOLISE	"	44.500.000	2	22,25
15) CAMPANIA	"	664.800.000	28	23,74
16) PUGLIA	"	462.000.000	12	38,50
17) BASILICATA	"	68.000.000	3	22,66
18) CALABRIA	"	207.000.000	7	29,57
19) SICILIA	"	344.750.000	11	31,34
20) SARDEGNA	"	281.050.000	18	15,61
		-----	-----	-----
TOTALE	L.	3.891.000.000	152	25,6

Tutto ciò premesso, si sottolinea come i decreti di impegno utilmente emanati nel quinquennio di operatività della legge n. 374 siano soltanto tre, tutti relativi a consorzi del contro-nord, e riferiti a 5,2 miliardi di investimenti, coperti per il 30,8 per cento da finanziamenti (1,6 miliardi). Il decreto, invece, di ammissione ai benefici risulta emanato, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, per sei ulteriori consorzi, con investimenti programmati pari a 2,4 miliardi e finanziamenti previsti in 1,7 miliardi circa.

Nel corso del 1981, in particolare, sono alla Corte pervenuti tre decreti di ammissione ai benefici e due provvedimenti di revoca di precedenti ammissioni (1).

L'esiguità dei dati riportati esime da commenti sulla notoria inoperatività della legge n. 374.

e) - Contributi a favore delle Camere di Commercio (legge n. 256 del 1973 - Il prospetto che segue (V) quantifica, come nelle precedenti relazioni, l'ammontare definitivo dei contributi concessi alle Camere di Commercio per concorso nelle spese di pubblicazione nel 1980 del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, gli importi a saldo erogati a tale titolo nel 1981, nonché gli acconti anticipati sul contributo per il 1981.

(1) E' anche pervenuto alla Corte, nell'anno, un provvedimento concessivo dei benefici di cui all'art. 9 della legge, relativo alla deducibilità, ai fini della determinazione del reddito di impresa, delle quote associative corrisposte dalle imprese consociate.

Prospetto "V"

Contributi alle Camere di Commercio (legge n.256 del 1973)

Anno 1981
(in milioni di lire)

Camere di commercio	Contributo definitivo 1980	Saldi per il 1980	Acconti sul contributo 1981
Ancona	103,09	32,23	64
Aosta	14,70	2,17	11
Bari	117,80	78,99	103
Bologna	446,66	79,15	469
Cagliari	85,05	--	92
Campobasso	15,18	5,09	16
Catanzaro	29,87	--	37
Firenze	361,37	112,09	379
Genova	120,61	4,19	129
L'Aquila	26,44	12,38	16
Milano	2.261,14	243,12	2.274
Napoli	232,51	18,76	213
Palermo	224,07	68,84	181
Perugia	16,93	4,90	12
Potenza	20,35	--	22
Roma	907,95	281,89	1.057
Torino	612,49	146,79	649
Trento	13,22	2,35	9
Trieste	15,63	2,82	14
Venezia	374,83	103,17	344
Totali	6.000,00	1.200,0	6.103

L'articolo 2 della legge n.256 del 1973, che disciplinava in questo settore l'attività dell'Amministrazione, è stato ora abrogato dall'articolo 35 del decreto legge n.786 del 1981, convertito nella legge n.51 del 1982, che ha abilitato le Camere di Commercio dei capoluoghi regionali, cui compete la pubblicazione dei bollettini ufficiali, a riscuotere dalle società interessate alla pubblicazione di atti un diritto fisso pari a lire 20.000, elevata a lire 40.000 per i bilanci e lire 50.000 per gli atti costitutivi e gli statuti.

f) Interventi nel settore minerario - A valere sugli stanziamenti del capitolo 4553 - aumentati nel 1981 sino a 3,2 miliardi - sono state nell'esercizio stipulate con l'ENI due convenzioni, ai sensi della legge n. 69 del 1973, per indagini geologiche e geogiacimentologiche da realizzare in Toscana, ad approfondimento e specificazione delle precedenti esplorazioni condotte nel sottosuolo della Regione.

Il notevole accumulo di residui sul citato capitolo (3,7 miliardi al 31 dicembre 1981) non è pertanto indice di carente attività, connettendosi alla durata pluriennale delle indagini convenzionate, nonché al sistema di finanziamento (rimborso a stato di avanzamento).

Si ha notizia che ha avuto nel corso dell'anno inizio la compilazione di una nuova carta mineraria (scala 1:500.000) con l'indicazione di tutte le miniere esistenti nel territorio nazionale, sia in terraferma che nella piattaforma continentale; mentre, a cura del Servizio geologico, proseguono i lavori di rilevamento connessi alla pubblicazione della carta geologica (scala 1:50.000) i cui oneri, unitamente alle spese per il Bollettino del servizio, gravano sul capitolo 4547 (75 milioni, nel 1981, pressochè interamente impegnati). In particolare, secondo notizie del-

L'Amministrazione, si è altresì proceduto alla archiviazione computerizzata (presso il Centro elettronico del Provveditorato generale dello Stato) delle risultanze dei sondaggi a suo tempo effettuati nell'Italia centrale.

Risulta inoltre che il Servizio geologico - sulle cui esigenze organizzative la Corte si è ripetutamente soffermata nelle precedenti relazioni - si è impegnato nel corso dell'esercizio in una serie di rilevamenti e studi su incarico e finanziamento del Consiglio Nazionale Ricerche, della Cassa del Mezzogiorno e di talune Regioni, tra l'altro dando inizio ai lavori di compilazione di una "carta tecnica" (scala 1:25.000) di taluni territori ad alto rischio sismico (Sabina, Campania, Basilice).

In materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, infine, ha iniziato a funzionare, nell'ambito della Direzione generale Miniere, la Commissione consultiva in materia di sicurezza degli impianti (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886), mentre, in attuazione delle linee programmatiche tracciate dal piano energetico nazionale, è stata aperta alla ricerca una nuova area della Sicilia del sud ed approvato il programma di prospezione estensiva nella zona stessa, predisposto dall'ENI, per il tramite dell'AGIP, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 443.

Mancano infine, dati ed elementi sull'attività svolta dalla Direzione generale per l'aggiornamento delle risultanze geo-minerarie preliminare alla predisposizione del piano minerario nazionale.

Capitolo XIV

MINISTERO DELL'INTERNO

1. - Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione

a) Considerazioni generali - Il 1981 ha visto l'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 212, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, punto saliente del quale è costituito dalla trasformazione del Corpo della guardia di pubblica sicurezza da corpo militare in organismo civile. Della rilevanza di questa legge, nel quadro dell'evoluzione delle forme organizzative dell'apparato statale, si è già parlato nel precedente capitolo II dedicato all'organizzazione della pubblica Amministrazione.

La legge n. 121 costituisce il caposaldo della riforma della polizia, ma non ne esaurisce la portata; essa ha previsto, infatti, un processo attuativo da realizzare subordinatamente all'entrata in vigore di norme delegate, ormai tutte emanate entro i termini prescritti, ma in gran parte non ancora operanti, in quanto i provvedimenti delegati di maggior rilievo sono stati emanati il 24 aprile di quest'anno (1). Sulla concreta attuazione della riforma nel suo complesso si potrà riferire, pertanto, nelle prossime relazioni.

(1) I provvedimenti normativi, emanati in data 24 aprile, sono pubblicati sulla G.U., supplemento ordinario n. 158 del 10 giugno scorso.

b) Aspetti finanziari della gestione - La spesa più rilevante del Ministero ha continuato ad essere, anche nel 1981, quella concernente i trasferimenti a favore degli enti locali, operati, in applicazione di norme straordinarie susseguenti di anno in anno, nell'ambito dell'azione che lo Stato svolge da un quinquennio al fine di conseguire un assetto stabile nel fondamentale settore della finanza locale (1). Le somme impegnate per tali trasferimenti hanno raggiunto nello scorso esercizio l'ammontare complessivo di 15.566,5 miliardi (nel 1977, ossia prima che fosse iniziato il processo tendente ad un recupero di stabilità nella finanza locale, erano 1.567 miliardi; sono passati a 6.373 miliardi nel 1978, a 12.773 nel 1979, a 13.100 nel 1980). Sempre nel 1981, l'intero stanziamento di cassa relativo ai trasferimenti in argomento, vale a dire 14.440,7 miliardi, è stato erogato, oltre che per i trasferimenti relativi al 1980, per tre rate trimestrali e per il 52 per cento della quarta rata relativa al 1981. Il restante 48 per cento della quarta rata non è stato erogato nell'anno per insufficienza dello stanziamento di cassa.

(1) Nello scorso esercizio si sono ripetute, per le norme straordinarie del settore, vicende analoghe a quelle degli anni precedenti. E' stato, infatti, emanato a fine anno 1980 un d.l. (30 dicembre 1980, n.901), non convertito, e sostituito con altro d.l. 28 febbraio 1981, n.38, convertito nella l. 23 aprile 1981, n.153. Il d.l. ha costituito, sostanzialmente, stralcio da una proposta normativa di portata triennale precedentemente presentata in Parlamento, sicchè neanche in quella occasione si è abbandonato il sistema della decretazione d'urgenza.

Aspetto qualificante delle norme straordinarie sulla finanza locale per il 1981 è stato quello di prevedere l'espansione ammissibile della spesa locale, anzichè fissandone la percentuale (come nelle ll. degli anni precedenti), operando un agganciamento dell'espansione stessa alla crescita del prodotto interno lordo, che può costituire un parametro razionale in una prospettiva di migliore go-

Tutta la gestione del Ministero si presenta influenzata da una posta così rilevante, la quale ha costituito, in termini di impegni, il 72,2 per cento della spesa complessiva (21.560 miliardi).

Le spese impegnate al netto dell'onere sopra indicato sono state di 5.993,5 miliardi, vale a dire di un ammontare più che doppio rispetto all'anno precedente (2.620,7 miliardi circa). Esse sono state principalmente destinate al settore della pubblica sicurezza; l'onere per tale settore, per un'entità globale di 2.135,7 miliardi, ha rappresentato il 36 per cento circa delle spese "proprie" del Ministero (di esso il 13 per cento circa - 293,2 miliardi - è stato speso per impianti, attrezzature, automezzi, e materiali per le forze dell'ordine).

L'onere per il settore della protezione civile e dei servizi antincendi, per un'entità complessiva di poco superiore ai 373,7 miliardi, ha rappresentato il 7 per cento circa delle spese al netto dei trasferimenti agli enti locali di cui si è detto sopra (di esso poco più del 24 per cento - 90 miliardi circa - è stato destinato ad impianti, attrezzature e materiali per il Corpo dei vigili del fuoco).

Sempre al netto dei trasferimenti a favore degli enti locali, il settore dell'assistenza pubblica, nei limiti della residua competenza del Ministero, ha assorbito, con 971,8 miliardi impegnati (furono 598 nel 1980), quasi il 17 per cento del volume delle spese.

verno di tutta la spesa pubblica. Ma con il d.l. 31 dicembre 1981, n.787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.51, il criterio è stato abbandonato, per tornare alla precedente impostazione. Per più ampie considerazioni in questa materia, vedasi, in prosieguo il cap. IV della parte III, dedicato agli enti locali.

Nella prospettiva dell'analisi economica, rispetto alla quale le spese del Ministero sono pressoché integralmente correnti (gli investimenti sono ammontati a soli 20 miliardi circa), gli oneri per il personale complessivamente considerati - 1.750,8 miliardi (1.429,8 nel 1980) - hanno rappresentato il 30 per cento circa del volume delle spese "proprie". Di esse quasi il 77 per cento (1.343,3 miliardi) è stato assorbito dagli oneri del personale addetto ai servizi di pubblica sicurezza, mentre il 15 per cento circa (264,5 miliardi) è andato al personale che ha svolto compiti attinenti alla protezione civile.

Per l'acquisto di beni e servizi risultano impegnati 662,7 miliardi (511 nel 1980), pari all'11,1 per cento delle spese; di essi 368,1 miliardi sono stati spesi per il settore della pubblica sicurezza e 107,7 per il settore della protezione civile e dei servizi antincendi.

Gli stanziamenti di competenza hanno dato luogo ad impegni per il 99,7 per cento (le economie dell'esercizio sono ammontate a 61,1 miliardi).

Le somme pagate (1) sono ammontate complessivamente a 17.669,4 miliardi, di cui 912,4 in conto residui e 16.757 in conto competenza, pari, questi ultimi, all'80 per cento circa degli stanziamenti di bilancio impegnati. Su tale livello hanno particolarmente inciso l'entità dei trasferimenti a favore degli enti locali e quella delle spese di personale. Rispetto alle autorizzazioni di cassa (18.211,5 miliardi), le somme effettivamente erogate hanno rappresentato il 90 per cento, risultato, questo, largamente superiore al tasso medio di smaltimento delle previsioni di cassa.

(1) Si veda la tavola di smaltimento degli stanziamenti riprodotta alle pagine che seguono.

«L'ammontare complessivo dei residui, al 31 dicembre 1981, è risultato di 5.044 miliardi, dei quali 4.803,2 attengono ai residui di nuova formazione. Questi ultimi sono costituiti, in prevalenza, dalle somme relative al concorso dello Stato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (3.989,5 miliardi sul capitolo 1590).

Come già accennato, l'articolo 115 della legge di riforma della polizia ha previsto in 205 miliardi complessivi gli oneri aggiuntivi derivanti, per il 1981, dall'applicazione della legge stessa (1). Tale somma è stata integralmente impegnata e destinata come segue:

- oltre 90 miliardi hanno costituito incremento di spesa per il trattamento economico del personale di polizia. Sotto questo profilo, l'incremento maggiore è stato quello concernente la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario (+84,8 miliardi);
- 76,6 miliardi hanno costituito incremento di spese per manutenzione dei locali (di proprietà demaniale) adibiti a caserme, realizzazione di opere di sicurezza, lavori di sistemazione e ristrutturazione nei locali stessi, resi necessari, tra l'altro, dall'esigenza di ospitare anche personale femminile, costruzione di impianti destinati a garantire una migliore qualificazione professionale (poligoni di tiro, aule, palestre, piscine, ecc.), pulizia delle caserme. L'assunzione a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno dell'onere per la ristrutturazione delle caserme rappresenta una novità rispetto agli anni scorsi, nei quali, essendo le caserme

(1) I 205 miliardi previsti come onere aggiuntivo derivante dall'attuazione, operata nel 1981, dalla l. di riforma della polizia sono puramente indicativi, in quanto, in attesa dell'applicazione dei decreti delegati di cui si è detto al precedente paragrafo, non è stato, ovviamente, possibile quantificare la reale maggiore spesa che la l. n. 121 ha prodotto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
RELATIVI AL PERIODO 1976-1981
DATI AL 31 DICEMBRE 1981

	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI						TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE	
		1976	1977	1978	1979	1980	1981	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
								IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
TOTALE GEN.													
1976	1.170.238	79,46	15,26	1,26	0,35	0,02	0,00	1.127.413	96,34	22.917	1,96	19.907	1,70
1977	1.576.557	68,35	11,89	11,89	7,39	7,72	0,35	1.509.238	95,71	23.880	1,51	43.850	2,78
1978	6.373.229		94,03	94,03	4,80	0,66	0,11	6.347.384	99,59	-2.782	-0,04	28.627	0,45
1979	12.773.775				87,49	11,62	0,53	12.728.065	99,64	24.709	0,19	21.001	0,16
1980	15.725.433					93,26	5,29	15.497.057	98,55	211.237	1,34	17.139	0,11
1981	21.621.266					77,50	77,50	16.756.572	77,50	4.803.207	22,22	51.087	0,28
TITOLO 1													
1976	1.162.836	79,59	15,10	1,26	0,35	0,02	0,00	1.120.111	96,33	22.917	1,97	19.803	1,70
1977	1.566.232	68,54	11,57	11,57	7,44	7,78	0,35	1.498.613	95,68	23.780	1,52	43.850	2,80
1978	6.359.434		94,17	94,17	4,66	0,66	0,11	6.333.705	99,60	-2.902	-0,05	28.627	0,45
1979	12.751.176				87,53	11,58	0,53	12.715.566	99,04	24.609	0,19	21.001	0,16
1980	15.708.801					93,31	5,24	15.480.566	98,55	221.087	1,34	17.139	0,11
1981	21.601.367					77,52	77,52	16.744.866	77,52	4.795.414	22,20	61.087	0,28
TITOLO 2													
1976	7.402	58,52	40,98	0,00	0,04	0,00	0,00	7.302	98,65	0	0,00	100	1,25
1977	10.726	39,77	39,77	59,02	0,28	0,00	0,00	10.626	99,07	100	0,93	0	0,00
1978	13.755			27,59	71,54	0,00	0,00	13.675	99,13	120	0,87	0	0,00
1979	12.559				48,44	50,77	0,00	12.499	99,21	100	0,79	0	0,00
1980	16.631					49,97	49,19	16.491	99,16	140	0,84	0	0,00
1981	19.900					60,84	60,84	12.106	60,84	7.793	39,16	0	0,00

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE "ECONOMIE" RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEZIONI DI SPESA

ubiccate in locali demaniali, l'onere stesso era assunto dal Ministero dei lavori pubblici;

- 10 miliardi hanno incrementato la spesa per le attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità (ciò in quanto la stessa legge di riforma prevede l'utilizzazione delle forze di polizia anche per il servizio di pubblico soccorso).

Altri 17,8 miliardi hanno incrementato le spese per il parco veicoli della polizia, al fine di consentire la riorganizzazione, su base provinciale, dei "centri motorizzazione" della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 31 della legge di riforma, riorganizzazione che, peraltro, non si è ancora tradotta in provvedimenti attuativi.

2. - Gestioni fuori bilancio

Gestione stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi (che trova origine nell'articolo 86 della legge 15 maggio 1961, n. 469).

La sua permanenza, come già segnalato nelle relazioni degli scorsi anni, è da ricollegarsi alla prosecuzione di pagamenti per partite residue, nonché ai versamenti di quote di ammortamento di mutui concessi ad enti per la costruzione di caserme per i vigili del fuoco. In ordine ad essa è stato dichiarato regolare il rendiconto dell'esercizio 1980, che presenta entrate per 176 milioni (erano 177 milioni nel 1979) e non presenta uscite (erano 4 milioni nel 1979), con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1980, di 478 milioni (302 milioni alla fine del 1978).

Fondo tasse di concorso (istituito con la legge 8 giugno 1962, n. 604) (1). È riconosciuto regolare dalla Corte il rendiconto per

(1) Il fondo trova la fonte di finanziamento nella tassa che viene versata dai candidati ai concorsi di segretario comunale e provinciale (lire 10.000 ciascun candidato), ed è destinato al pagamento dei compensi e delle indennità (se e per quanto dovuti) ai componenti le commissioni esaminatrici, nonché delle spese di funzionamento delle commissioni stesse.

l'esercizio 1979, il quale presenta entrate per poco più di 8 milioni (circa 15 milioni nel 1978) ed uscite per 7 milioni (12 milioni nel 1978), con una giacenza di cassa, alla fine dell'anno, di 9 milioni (circa 8 milioni alla fine del 1978). E' all'esame il rendiconto per l'esercizio 1980, pervenuto, su sollecitazione della Corte, soltanto alla fine dell'anno scorso; esso presenta entrate per 20,1 milioni, ed uscite per 24,2 milioni circa, con una giacenza di cassa, a fine esercizio, di 5 milioni.

Gestione dell'ex Amministrazione per gli aiuti internazionali, soppressa, per disposizione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, a decorrere dal 1° settembre 1977. La pronuncia sul rendiconto per l'esercizio 1974 è stata rimessa alla Sezione del controllo, essendosi chiusa soltanto nel 1981, l'istruttoria, resa difficoltosa dalla complessità degli accertamenti compiuti su una gestione condotta con ampi margini di discrezionalità, e dall'esigenza di individuare, in particolare, i collegamenti fra le operazioni rendicontate ed i fini istituzionali attribuiti dalla legge all'Amministrazione. La Sezione del controllo ha dichiarato regolare il rendiconto stesso con deliberazione n. 1186 del 15 ottobre 1981. Sono tuttora in corso gli accertamenti istruttori in ordine alla gestione patrimoniale ed alla gestione finanziaria di questa Amministrazione risultanti dai rendiconti per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 (1).

Gestione delle somme versate dai comuni per la fornitura, trami-

(1) Per il 1977 sono pervenuti alla Corte due rendiconti; uno concernente il periodo gennaio-agosto, e l'altro relativo al periodo settembre-dicembre, poichè l'amministrazione in argomento è stata soppressa a partire dal settembre 1977.

te le prefetture, delle carte d'identità (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, n. 369) (1). E' stato dichiarato regolare il rendiconto per l'esercizio 1980, il quale evidenzia entrate ed uscite per 476 milioni (le entrate e le uscite risultanti dal rendiconto per il 1979 erano pari a 145 milioni circa).

Fondo diritti di segreteria (istituito con l'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604). Sono tuttora all'esame i rendiconti relativi agli esercizi 1979 e 1980, pervenuti a fine anno, solo dopo che la Corte ne aveva formalmente sollecitato la presentazione. Il rendiconto per il 1979 presenta entrate per 1.676 milioni (1.042 milioni per il 1978) ed uscite per 2.298 milioni (1.027 per il 1978) con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1979, di 2.577 milioni. Il rendiconto per l'esercizio 1980 presenta entrate per 1.688 milioni ed uscite per 1.525 milioni, con una giacenza di cassa di 2.740 milioni.

In seguito al sisma che, nel novembre 1980, ha colpito i territori dell'Italia meridionale, è stato costituito (come già in occasione di analoghe gravissime calamità), il Fondo per gli interventi necessari all'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 (articolo 1 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776,

(1) Secondo la disciplina introdotta con il d.P.R. n. 369 del 1973, le carte d'identità vengono fornite dal Provveditorato generale dello Stato non più direttamente ai comuni (come avveniva precedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. sopra citato), ma alle prefetture, per la successiva distribuzione ai comuni richiedenti. Questi ultimi, nel presentare la richiesta di fornitura, effettuano il versamento della somma corrispondente al costo di un determinato numero di carte d'identità direttamente alla contabilità speciale delle prefetture, le quali provvedono al successivo versamento al Capo IX, cap. 3484, che ha ad oggetto "Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato".

convertito nella legge 22 dicembre 1980 n. 874). Il fondo è stato inserito fra le gestioni fuori bilancio del Ministero del tesoro.

Relativamente alla gestione del Fondo in argomento, va tenuto presente che, con l'articolo 4 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57 (convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187), si è stabilito che i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, nonché le erogazioni ed i conferimenti disposti nel periodo 23 novembre 1980- 41 marzo 1981, per fronteggiare la prima fase della emergenza, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, purchè diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare i servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.

3. - Organizzazione dei servizi e personale

a) Organizzazione dei servizi - L'articolo 3 della legge n. 121 del 1981 ha istituito il "Dipartimento della pubblica sicurezza", articolato in nove "Uffici" e "Direzioni centrali"; ha, inoltre, stabilito che gli uffici e le direzioni siano, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, articolati, in "servizi" e "divisioni", istituendo, così una unità organica - il servizio - intermedia tra la direzione centrale e la divisione, del tutto nuova nella più recente organizzazione degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La legge n. 121 ha, inoltre, disposto che al Dipartimento sia preposto il Capo della polizia, riconoscendo al medesimo espressamente le funzioni di direttore generale, e che agli uffici centrali siano preposti dirigenti generali.

Per quanto l'attuazione di queste disposizioni non fosse subordinata all'emanazione di specifiche norme delegate, non si è ancora proy

veduto a determinare le competenze degli Uffici e Direzioni centrali, a stabilire il numero e le competenze dei servizi e delle divisioni, a determinare le piante organiche.

Per quel che concerne l'organizzazione del servizio di protezione civile, l'innesto sul corpo normativo costituito, fondamentalmente, dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, delle norme legislative e regolamentari emanate negli ultimi anni(1), è risultato inadeguato al conseguimento di un assetto organico e funzionale del servizio stesso, poichè dalle nuove norme, emanate in modo frammentario, non è agevole ricavare un disegno coerentemente articolato.

Relativamente alle posizioni di vertice, sino al 1980 la competenza generale in materia di protezione civile spettava (sulla base anche della disciplina recata dalla legge testè citata) solamente al Ministro dell'interno. Nel 1981, per il susseguirsi di provvedimenti normativi ed amministrativi non coordinati, si è verificato che al Commissario straordinario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania (nominato a seguito del terremoto della fine del 1980) è stato in un primo momento conferito un incarico generale per la "predisposizione degli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento, quale alto commissario presso il Ministero dell'interno,

(1) Trattasi, principalmente della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo per il Corpo dei vigili del fuoco), e del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità).

dei servizi concernenti la protezione civile⁽¹⁾. L'incarico sembra limitato a compiti di analisi, di studio e di ricerca ai fini dell'elaborazione di concrete proposte tendenti a realizzare il coordinamento dei servizi, e non avere, quindi, carattere operativo.

Successivamente, in sostituzione della figura del Commissario straordinario, è stato inserito nella compagine governativa un Ministro senza portafoglio, sprovvisto di strutture operative, cui è stato attribuito il "coordinamento della protezione civile"⁽²⁾. L'attribuzione di compiti di coordinamento (ben diversi da quelli di studio e di ricerca) ad un membro del Governo determina incertezze con riguardo alla circostanza che allo stato della normativa nulla è cambiato nelle competenze del Ministro dell'interno: quest'ultimo, infatti, oltre a rimanere l'organo di vertice ed il responsabile dell'amministrazione nell'ambito della quale è inserito l'apparato organizzativo della protezione civile, conserva compiti di coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici in caso di calamità naturali, stante la formulazione in tal senso dell'articolo 2 della legge n. 996 del 1970, formulazione puntualmente ripetuta dall'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

(1) Si veda il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri in G.U. n. 184 del 7.7.1981.

(2) Con l'espressa denominazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a tale organo si fa riferimento nel decreto legge 22 dicembre 1981, n. 788 (non convertito in legge) e nel decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57 (convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187), entrambi volti a dettare la "disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e Basilicata".

L'incerto disegno organizzativo delle posizioni di vertice non può che avere riflessi negativi sulla funzionalità di tutto l'apparato preposto al servizio(1), ed in specie dei due organi collegiali previsti dalla legge n. 996 del 1970: il Comitato interministeriale della protezione civile, presieduto dal Ministro dell'interno e del quale fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, della sanità, ma non il Ministro per il coordinamento della protezione civile, e la Commissione interministeriale tecnica, presieduta dal Direttore generale della protezione civile e composta da funzionari delle amministrazioni statali suddette e di enti pubblici interessati alla materia.

Il Comitato interministeriale, sebbene ad esso siano affidati compiti di rilievo, soprattutto con riguardo allo studio ed alle proposte di provvedimenti idonei ad evitare o ridurre le probabilità di calamità naturali e di catastrofe, nonché per quel che concerne il coordinamento dei piani di emergenza, non risulta si sia mai riunito. La Commissione tecnica, organo di ausilio del Comitato per l'esame degli aspetti tecnici della protezione dalle calamità, si è, per conseguenza, riunita assai di rado (due sole volte nel 1981). Su entrambi questi organi, poi, non ha provocato alcun riflesso il regolamento di esecuzione della legge che li ha previsti, emanato lo scorso anno, il quale si è limitato a richiamarli, atteso che gli organi stessi sono stati istituiti sin dal 1971.

(1) In tal senso, vedasi anche il precedente capitolo della presente relazione dedicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche sull'organizzazione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nessun riflesso significativo ha prodotto il regolamento testè citato il quale (come già notato nella relazione dell'anno scorso) anche per questo aspetto si è limitato a ripetere, senza specificarli a sufficienza, i contenuti della legge in esecuzione della quale è stato emanato.

E neppure la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ha sino ad ora inciso sui profili organizzativi dell'Amministrazione della protezione civile. Questa legge ha, tra l'altro, istituito un "Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale" articolato in tre ispettorati (per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, per l'Italia meridionale e la Sicilia), disponendo che il medesimo faccia "parte integrante" del Servizio tecnico centrale, ma le cennate modifiche della struttura della Direzione generale della protezione civile non sono state recepite in provvedimenti attuativi nell'arco del 1981(1).

(1) Il Ministro ha, invece, emanato, in data 12 marzo 1981, un provvedimento con il quale, nell'intento di raggiungere "un migliore assetto dei servizi" della Direzione generale in argomento, erano istituite otto nuove divisioni, enucleandone le competenze da quelle già attribuite alle divisioni esistenti. La Corte, peraltro, ha chiesto chiarimenti, in sede istruttoria, manifestando dubbi circa l'idoneità dello strumento provvedimentale per attuare una ristrutturazione di uffici a rilevanza esterna, ove manchi una espressa previsione normativa. Sino ad ora l'Amministrazione non ha risposto.

Motivo di incertezza in materia di prevenzione e di vigilanza antincendi costituisce, infine, la mancata entrata in vigore del regolamento contenente disposizioni intese a disciplinare la realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza medesimi, previsto dall'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406. Tale regolamento, che secondo la predetta norma avrebbe dovuto essere emanato entro il gennaio 1981, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1981, decreto che, peraltro, non ha acquistato efficacia, poichè riconosciuto illegittimo dalla Corte in sede di controllo.

In definitiva, sia in conseguenza delle non chiare ed univoche disposizioni in tema di attribuzioni di vertice, sia per effetto, negli ultimi due anni, di una produzione normativa frammentaria e inadeguata, sia a causa di ritardi nell'emanazione di regolamenti e nei processi di attuazione di alcune delle nuove norme, si è accentuata relativamente all'assetto organizzativo dei servizi di protezione civile e antincendi una situazione di incertezza(1).

In altro settore della struttura del Ministero, con decreto ministeriale del 20 luglio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 39 delle norme straordinarie sulla finanza locale per il 1981(2), è stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dell'Ammi-

(1) Tutto ciò è confermato dal fatto che nella seconda metà del 1981 sono stati presentati al Parlamento due disegni di legge tendenti, il primo (Atto Camera n. 3140) a riorganizzare l'intero servizio di protezione civile con riguardo alle amministrazioni statali interessate ed a quelle locali, ed il secondo (Atto Camera n. 3253) a modificare l'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco.

(2) Decreto legge 28.2.1981, n. 38, convertito nella legge 23.4.1981 n. 153.

nistrazione civile, il Servizio per la finanza locale, strutturato in un Ufficio studi e in una Divisione finanziamento enti locali(1). Ma ancora non risultano emanati gli ulteriori provvedimenti che, sempre in attuazione del predetto articolo 39, devono realizzare il potenziamento organico del neo istituito Servizio.

Già nella relazione dell'anno scorso si era accennato alla istituzione, con decreto ministeriale del 16 aprile 1980, dello Ufficio di organizzazione nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale, segnalando che la medesima era, però, senza effetti stante il fatto che il procedimento di controllo sul decreto istitutivo era ancora in corso. Tale procedimento non ha potuto concludersi neppure nel 1981, non essendo stati forniti alla Corte i chiarimenti richiesti in sede istruttoria.

b) Personale - La disciplina degli organici e del personale della polizia è tuttora in evoluzione, poiché la legge n. 121 ha previsto un processo di produzione normativa, attuato in tempi successivi attraverso l'emanazione di una complessa serie di norme delegate.

Il quadro generale delle percorrenze di tale processo è, in sintesi, il seguente.

(1) L'Ufficio studi per la finanza locale ha il compito di provvedere ad elaborare studi giuridici e finanziari sulla finanza comune e provinciale e documentazioni sulle linee dottrinarie della materia; effettuare ricerche sulla situazione economico-finanziaria e sul livello dei servizi degli enti locali; realizzare un sistema centralizzato informativo sulla finanza regionale. La Divisione finanziamento enti locali ha il compito di provvedere all'erogazione dei trasferimenti ordinari e di quelli straordinari in favore degli enti locali.

Nel 1981 sono state emanate le norme delegate disciplinanti:

a) il passaggio, eventuale, degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni statali e degli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed altri corpi militari (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 107 della legge); b) la cessazione anticipata dal servizio eventualmente richiesta da appartenenti a talune categorie di funzionari di polizia e al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 552, in attuazione della delega di cui all'articolo 108); c) l'utilizzazione, nell'ambito dell'Amministrazione, del personale di polizia invalido per causa di servizio (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, in attuazione della delega di cui all'articolo 94; d) le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, in attuazione della delega di cui all'articolo 70); e) il nuovo ordinamento della banda musicale (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, in attuazione della delega di cui all'articolo 98).

Le norme delegate di maggior rilievo sono state emanate il 24 aprile di quest'anno (stante la scadenza a quella data della delega al Governo).

Esse hanno ad oggetto la disciplina:

- del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (di cui alla delega contenuta nell'articolo 36);
- dell'organizzazione (di cui alla delega contenuta nell'articolo 40) degli uffici dell'Amministrazione civile e del relativo personale, operata tenendo conto anche dei particolari compiti di sup-

porto, espletati da questa Amministrazione, nei confronti degli uffici dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza;

- dell'Istituto superiore di polizia (di cui alla delega contenuta nell'articolo 58), che dovrà provvedere ai corsi per il reclutamento dei commissari di polizia ed ai corsi di formazione e di specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Poichè subordinati all'entrata in vigore dei decreti legislativi indicati nei primi due punti, non sono stati, ovviamente, ancora emanati i provvedimenti amministrativi concernenti l'inquadramento del personale di pubblica sicurezza nei nuovi ruoli, nonché la fissazione dei contingenti di personale del Ministero dell'interno e di altre amministrazioni (da effettuare con decreti, rispettivamente, del Ministro e del Presidente del Consiglio) da assegnare al Dipartimento stesso per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e di pianificazione.

Anche la complessa attività regolamentare prevista dalla legge n. 121 ha sino ad ora segnato il passo in attesa che venisse interamente compiuto, con l'emanazione dei decreti delegati, il disegno normativo delineato dalla legge stessa(1).

(1) Il regolamento concernente la procedura per la raccolta dei dati e delle informazioni (e per l'accesso ai medesimi), in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da parte del Centro elaborazione dati, istituito, presso il Ministero, dall'articolo 8 della legge, che doveva essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, è stato emanato con d. p.R. del 5 maggio 1982.

Altre norme regolamentari previste dalla legge di riforma e non ancora emanate riguardano:

- l'ordinamento della scuola di perfezionamento per le forze di polizia (art. 22);
- il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 111);
- l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

In concreto, per quel che concerne il personale della polizia, nel 1981, ed in questo primo scorcio del 1982, vigenti le norme precedenti alla legge di riforma, integrate da quella transitorie contenute in quest'ultima, è continuato l'arruolamento delle guardie di pubblica sicurezza, ma l'Amministrazione ha incontrato in misura ancora maggiore le difficoltà di cui si è già detto nelle relazioni degli anni scorsi(1): raffrontando la dotazione globale prevista dalle tabelle organiche (83.450 unità) con il totale del personale in servizio (70.227 unità, comprendenti il personale del ruolo ordinario, quello dei ruoli speciali, i fuori ruolo ed il personale in congedo richiamato in servizio a tempo determinato proprio per fronteggiare le eccezionali circostanze), risulta a tutt'oggi una differenza, negativa, di 13.222 unità (al 31 dicembre dell'anno scorso erano 12.427). Ovviamente più elevate, e con la tendenza a salire di anno in anno, risultano le vacanze ai fini dell'arruolamento, le quali raggiungono attualmente l'entità di 16.973 (erano 10.781 nel 1976; 12.994 nel 1977; 13.694 del 1978; 14.497 nel 1979; 16.546 nel 1980).

Con la legge 6 luglio 1980, n. 343, si è cercato di fronteggiare, anche se in minima parte, l'impellente esigenza di personale autorizzando uno straordinario reclutamento annuale di guardie

(1) Nei primi mesi di quest'anno si è continuato ad arruolare come guardie di pubblica sicurezza personale assunto tra gli aspiranti che avevano avanzato domanda ai sensi del bando emanato prima dell'entrata in vigore della legge di riforma; sono stati immessi in ruolo 3.200 allievi guardie, insufficienti, come, del resto, negli anni precedenti, a compensare le esenzioni dal servizio, che sono state di 4.400 unità.

di pubblica sicurezza tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva, secondo contingenti, stabiliti per ciascun anno dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della difesa, che tenessero conto delle vacanze nel ruolo. In attuazione di tale legge, nel 1981 sono state immesse nella polizia le 700 unità del primo contingente stabilito per l'anno stesso (con decreto ministeriale 19 settembre 1980) in quella misura ridotta stante la scarsa capacità ricettiva degli organismi di addestramento. Inoltre, nei primi mesi di questo anno si è già provveduto ad arruolare altre 941 unità del contingente stabilito per il 1982, in un primo momento, in 1.500 unità (decreto ministeriale 10 gennaio 1981), e portato, quindi (con decreto ministeriale 30 settembre 1981) a 3.000 unità, in considerazione dell'aumentata capacità ricettiva degli organismi addestrativi (1).

Come già detto nella relazione dell'anno scorso, nel 1980, dopo quattro anni di sospensione (motivata da ragioni di opportunità connesse al varo della riforma), è stato indetto un concorso a 100 posti di ufficiale di pubblica sicurezza riservato, in applicazione della legge 9 ottobre 1980, n.634, agli ufficiali delle forze armate del Cor

(1) Nella scelta del personale da reclutare l'amministrazione ha tenuto particolare conto dell'esigenza di sopperire alle carenze riscontrabili costantemente negli uffici situati nelle regioni settentrionali e centrali, per cui, in base a dati forniti dall'amministrazione stessa, risulta che il 71% delle unità del primo contingente ed il 52% del primo scaglione del secondo contingente provengono dal centro-nord.

Con d.m. 5 dicembre 1981, si è già provveduto a fissare in 3.000 unità il terzo contingente, da reclutare nel 1983.

po della guardia di finanza, nonché ai sottufficiali di pubblica sicurezza per l'ammissione ai corsi dell'Accademia.

Le norme autorizzanti il bando di concorso avevano costituito uno stralcio dal progetto di riforma della polizia, ed erano dirette allo scopo di ridurre, almeno in parte, con urgenza, il cospicuo divario tra il numero di ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e l'entità dell'organico dei medesimi (divario provocato dalla lunga sospensione nel reclutamento): su un organico di 1.283 unità, infatti, risultavano in servizio soltanto 349 ufficiali. L'attuazione della legge ha dato, peraltro, assai scarsi risultati: i vincitori del concorso, cui hanno partecipato 90 concorrenti, sono stati 29.

Anche gli organici dell'Amministrazione civile destinati a sopperire alle esigenze di carattere amministrativo della pubblica sicurezza sono al momento sottoposti ad un regime giuridico transitorio in attesa che sia data attuazione al decreto legislativo, di cui all'articolo 40 della legge di riforma, che ha determinato l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici di tale Amministrazione (1).

Per quel che concerne il passaggio ad altre amministrazioni civili dello Stato, o ad altri corpi militari, del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, nonché dai disciolti corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981,

(1) Con norma transitoria (art.103 della l.n.121) gli organici in argomento sono stati aumentati, complessivamente, di 3.000 unità, ripartite per carriere (50 per la carriera direttiva; 650 nella carriera di concetto; 1.100 nel ruolo di archivio della carriera esecutiva; 1.200 nel ruolo degli uffici copia della carriera esecutiva) E' già stato coperto l'intero aumento di organico delle carriere direttive e di concetto, utilizzando le graduatorie degli idonei di concorsi già espletati o in corso di espletamento all'entrata in vigore della l.n.121. Per il resto, sono stati banditi un concorso a 600 posti di coadiutore dattilografo ed uno a 550 posti di coadiutore di archivio.

-n. 551 (emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 107 della legge n. 121) non ha ancora trovato concreta attuazione, poiché ha previsto che gli interessati possono presentare istanza entro tre mesi dall'applicazione, nei loro confronti, delle norme contenute nei decreti delegati concernenti la determinazione dell'ordinamento del personale di pubblica sicurezza e del personale dell'Amministrazione civile, nonché l'organizzazione della Amministrazione civile medesima, provvedimenti normativi emanati alla scadenza della delega, ossia lo scorso 24 aprile.

Come già accennato, con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 552, si è provveduto (ex delega di cui all'articolo 108 della legge di riforma) a dettare norme in tema di cessazione anticipata dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; nella materia, entro il termine di 90 giorni previsto dal decreto presidenziale, sono state presentate complessivamente 2.126 domande (121 dirigenti; 7 funzionari di polizia e tenenti colonnelli; 37 appartenenti al Corpo della polizia femminile; 2.061 sottufficiali e militari di truppa). L'entità del fenomeno, che è da collegare a quello derivante dalla facoltà concessa al medesimo personale di transitare nell'amministrazione militare, potrà essere adeguatamente valutata dopo che saranno attuate le norme delegate in tema di trasferimento del personale di pubblica sicurezza ed altre amministrazioni.

Per quel che attiene al personale del Corpo dei vigili del fuoco, nella passata relazione si era fatto cenno agli ampliamenti di organico disposti con la legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la ristrutturazione dei servizi antincendi negli aeroporti.

In proposito, la legge ha previsto, da un lato, nuovi ruoli per il personale da adibire ai servizi di supporto (tecnico ed amministra-

tivo-contabile), dotandoli complessivamente di 3.144 unità (da assumere nel triennio 1980-1982); da un altro lato, ha ampliato i ruoli esistenti di 1.320 unità. Ma l'attuazione data sino ad oggi alla legge in argomento è del tutto insoddisfacente.

Per quel che attiene ai nuovi ruoli: a) relativamente al personale amministrativo-contabile, solo 11 unità sono in servizio (1), mentre poco più di altre 200 unità saranno assunte tra coloro che hanno superato gli esami di idoneità previsti dalle norme sull'occupazione giovanile. Per il resto, l'Amministrazione trova non poche difficoltà a causa della previsione, nelle stesse norme, di categorie riservatarie, che limitano nelle assunzioni le possibilità di scelta, nonché di tempi successivi per le assunzioni medesime (2), b) relativamente al personale del servizio tecnico di supporto, i tempi di attuazione appaiono ancora più lunghi, poiché l'Amministrazione non ha ancora concluso l'elaborazione dei programmi (peraltro di tipo particolare, dovendo consentire la scelta di personale tecnico) per i concorsi da bandire (sui quali poi, occorrerà acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, afferendo i concorsi ad un ruolo di nuova istituzione).

Più sollecitamente si sta procedendo alla copertura dei posti che la legge n. 930 del dicembre del 1980 ha portato in aumento ai

(1) Trattasi di segretari del Corpo dei vigili, inquadrati nel ruolo della carriera di concette.

(2) La l. prescrive che per la copertura dei posti che dovessero ancora rimanere scoperti dopo l'inquadramento dei vigili e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni provinciali, si provvede attraverso altre procedure (inquadramento del personale dei ruoli unici, concorsi riservati ai vigili per le qualifiche intermedia ed iniziale, assunzione delle categorie riservatarie).

ruoli del Corpo dei vigili del fuoco; sin dagli inizi del 1981 sono stati, infatti, inquadrati nei ruoli stessi 777 vigili, vincitori di un concorso riservato agli ausiliari (1).

Sempre in applicazione della legge n. 930, con decreto ministeriale 24 febbraio 1981, tre dirigenti superiori del Corpo dei vigili del fuoco sono stati nominati dirigenti generali in soprannumero e collocati fuori ruolo, in virtù dell'articolo 36 della legge stessa, che attribuisce la facoltà di procedere alle nomine suddette (nel limite di tre unità) onde mettere i dirigenti generali così nominati a disposizione permanente di organismi nazionali e comunitari. Peraltro, non risulta siano stati a tutt'oggi adottati provvedimenti che mettano i tre dirigenti a disposizione di un qualsivoglia organismo nazionale o comunitario.

Sull'attuazione della legge n. 285 del 1977, concernente l'occupazione giovanile, a quanto già illustrato nelle relazioni degli anni scorsi, si aggiunge che per la realizzazione dei progetti approvati dal C.Z.P.E. concernenti sia l'utilizzazione dei giovani presso le prefetture per le attività amministrative conseguenti alle disposizioni in materia di depenalizzazione, sia l'impiego dei medesimi nel settore dei servizi amministrativo-contabili del Corpo dei vigili del

(1) Con la l. 4 marzo 1982, n.66, sono incrementati di altre 3.300 unità gli organici dei vigili del fuoco, per cui i medesimi sono passati, in poco più di un decennio, da 8.300 unità (secondo le tabelle vigenti anteriormente alla legge n. 996 del 1970) ad oltre 24.000 unità complessive.

In ordine a quest'ultima legge, va rilevato che ancora una volta è previsto (come già nelle norme del 1980) un articolato sistema di deroghe al principio del concorso pubblico per esami. Tale modo di procedere, oltre a favorire una ristretta cerchia di aspiranti, potrà comportare che la gran parte de posti siano coperti dall'attuale personale straordinario e dagli idonei di precedenti concorsi, escludendo per un lungo periodo il reclutamento di nuove leve.

fuoco, l'amministrazione ha provveduto ad assumere complessivamente 1848 giovani per le esigenze degli uffici centrali e periferici; per tale personale (in ottemperanza al disposto della legge testè citata) sono stati organizzati specifici corsi di formazione. Gli esami di idoneità (di cui alla legge 29 febbraio 1980, n.33) per l'immissione del personale stesso nei ruoli del Ministero sono in gran parte terminati nei primi mesi del 1982.

Tra i fenomeni riguardanti il personale, si osserva che i provvedimenti del Ministro dell'interno concernenti la nomina, la carriera e lo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali, secondo la normativa attuale, non sono soggetti al controllo della Corte, in considerazione del fatto che, pur trattandosi di provvedimenti statali, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello stato, in ossequio alla disposizione (articolo 34, ultimo comma, legge 8 giugno 1962, n.604) secondo la quale il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali è a totale carico, rispettivamente, dei comuni e delle province.

Poiché i provvedimenti stessi non sono, ovviamente, sottoposti neppure all'esame dei comitati regionali di controllo competenti a controllare soltanto gli atti dei comuni e delle province, il che si traduce, in concreto, nella mancata sottoposizione dei medesimi a qualsiasi controllo esterno, sarebbe opportuno che tale aspetto fosse oggetto di rinnovata disciplina normativa, la quale tenesse conto delle esigenze di simmetria rispetto ai provvedimenti di nomina e di "status" degli altri funzionari statali (1).

(1) In tal senso si è recentemente pronunciata la sezione del controllo della Corte stessa: vedasi deliberazione n. 1223 del 28 gennaio 1982.

c) Trattamento economico - Tra le norme di immediata applicazione della legge di riforma della polizia vi è quella che ha stabilito il nuovo trattamento economico per il relativo personale (articolo 43). Con essa si è, in definitiva, generalizzato lo speciale trattamento applicandolo a favore, oltre che del personale istituzionalmente preposto al servizio, di tutto il personale che sia chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica: in particolare, l'indennità pensionabile prevista dalla legge stessa spetta, oltre che, ovviamente, al personale della polizia di Stato, ai Carabinieri, al personale della Guardia di finanza, agli agenti di custodia, a quelli del Corpo forestale, e limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia.

Peraltro, la misura dell'indennità pensionabile (che assorbe, oltre che l'indennità mensile d'istituto, di cui alla legge n.1054 del 1970, anche l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge n. 312 del 1980) non è stata a tutt'oggi determinata, poiché non sono stati ancora realizzati gli accordi sindacali di cui all'articolo 95 della legge n. 121. La legge 24 novembre 1981, n.675, ha aggiunto un ultimo comma all'articolo 43 della legge di riforma, nel quale è stabilito che, fino a quando non sia determinato il nuovo trattamento economico, l'indennità pensionabile è costituita da quella di istituto, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge istitutiva della medesima. In attesa della determinazione della nuova indennità, si continua a corrispondere anche il predetto assegno personale di funzione. Ai prefetti, ai quali il ventesimo comma dell'articolo 43 estende l'indennità pensionabile

bile, la stessa viene corrisposta, a titolo di acconto, in misura pari al minimo dell'indennità mensile di istituto (160.000 mensili).

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 94 della legge n. 121, si è stabilito che al personale appartenente alle forze di polizia riconosciuto invalido per causa di servizio sia corrisposta una indennità speciale una tantum, non cumulabile con altre provvidenze specifiche, di importo pari a quello dell'equo indennizzo maggiorato del venti per cento; si è stabilito, altresì, che in materia siano applicate le disposizioni relative all'equo indennizzo ad eccezione delle riduzioni in relazione all'età, e che il 20 per cento dell'indennità speciale sia anticipato all'atto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In tema di compensi per lavoro straordinario, la legge n. 121 ha innovato rispetto alla normativa precedente, stabilendo che tutti coloro che assolvono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, compresi i dirigenti, hanno titolo al compenso per prestazioni straordinarie senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (concernenti il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale), dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 (relative ai dirigenti). Va tuttavia, notato che, se per tutto il personale con esclusione dei dirigenti l'eliminazione di qualsiasi contingentamento del lavoro straordinario consegue alla natura del servizio da espletare, per quel che attiene ai dirigenti, l'eliminazione di un limite che non è posto all'espletamento di prestazioni straordinarie, ma alla retribuitività delle medesime, può costituire elemento perturbatore nella generale tendenza alla perequazione retributiva per categorie omogenee.

Nel 1981 hanno prestato lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti normali (1): a) 2.659 unità del personale dell'Amministrazione civile, in servizio presso uffici centrali e presso le prefetture; b) 1.514 unità del personale della pubblica sicurezza (tra cui 338 dirigenti); c) 621 unità del personale del Corpo dei vigili del fuoco, in massima parte in servizio nei comandi provinciali e nelle scuole antincendi. La spesa per tali prestazioni è stata di circa 7 miliardi e mezzo.

Il personale addetto al Gabinetto ed agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro è stato autorizzato, nel 1981, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo, individuale e di spesa, di 720 ore, con un onere di 410 milioni circa (nel 1980 l'onere era stato di 360 milioni, e di 160 milioni nel 1979).

Quanto alle prestazioni straordinarie per esigenze connesse con l'espletamento delle consultazioni elettorali, esse sono state autorizzate nel limite massimo mensile, individuale e di spesa, di 80 ore, per il periodo gennaio luglio 1981. Il personale interessato ha compreso 4.720 unità, di cui 495 dirigenti. Si sottolinea il particolare che il complesso delle unità testè indicato rappresenta il 58 per cento del totale del personale, mentre il numero dei dirigenti rappresenta ben l'81 per cento di tutti quelli in servizio. La spesa erogata a tale titolo ha superato di poco i 5 miliardi.

(1) Il personale normalmente autorizzato al lavoro straordinario (entro i limiti orari e di spesa prescritti dall'art.1 del d.P.R. 22 luglio 1977, n.422), ha compreso, nel 1982, 891 dirigenti (451 della pubblica sicurezza) e 9.176 impiegati di altre categorie (1.936 della pubblica sicurezza). Tutto il personale del Corpo dei vigili del fuoco è stato autorizzato ad effettuare le prestazioni in argomento nel limite massimo, individuale e di spesa, di 350 ore annue (art.4 del d.P.R. n. 422 del 1977).

Altre prestazioni straordinarie, eccedenti i limiti normali sono state realizzate dal personale impegnato in operazioni di assistenza e soccorso intese a fronteggiare situazioni connesse con circostanze imprevedibili ed eccezionali (1). La spesa per tali prestazioni è stata, nello scorso anno, di oltre 1 miliardo e mezzo.

Anche nel 1981 il Ministero ha erogato sussidi al personale, secondo criteri di massima, predeterminati all'inizio dell'anno dal Consiglio d'amministrazione, che nell'ultimo triennio sono rimasti sostanzialmente invariati; l'entità complessiva dei medesimi è stata di poco superiore ai 615 milioni (erano stati 345 milioni nel 1980, e 245 circa nel 1979).

La disciplina in tema di speciali elargizioni a favore delle famiglie delle vittime del dovere ed a favore del personale invalido per la medesima causa (la misura delle quali ha raggiunto, in virtù della legge 13 agosto 1980, n.466, i 100 milioni ciascuna) è stata anche nel 1981 più volte modificata e integrata, senza, peraltro, che il susseguirsi delle leggi abbia prodotto, nella materia, un regime omogeneo e perequato rispetto alle varie categorie di persone cui è stato riconosciuto il titolo al beneficio. Le norme hanno, infatti, aggiunto la fattispecie costituita dalla causa di servizio per eventi di natura violenta, stabilendo, però, per questi casi una elargizione di ammontare minore (50 per cento dell'entità prevista a favore delle vittime del dovere), ed hanno, per altro verso, allargato l'ambito delle categorie dei beneficiari (ricomprendendovi tutto il personale militare), ma limitandosi a prevedere per queste

(1) La più gran parte delle prestazioni straordinarie in discorso sono state effettuate, nel periodo gennaio-giugno 1981, dal personale delle prefetture e delle questure delle regioni interessate dal sisma del novembre 1980.

ultime le sole elargizioni in favore delle famiglie delle vittime (1).

Invece per quel che attiene all'applicazione di questo beneficio nei confronti dei vigili del fuoco che abbiano riportato un'invalidità permanente è stato stabilito (legge n. 466 del 1980) che sia risarcibile nella misura fissa di 100 milioni ogni invalidità da cui derivi una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego o dell'attività. In proposito, va segnalato, che tale norma, avendo ipotizzato alternativamente le due condizioni, consente (ed il caso si è già verificato) che l'elargizione di 100 milioni sia concessa anche quando l'infermità riportata dal vigile provochi una minima diminuzione della capacità lavorativa del medesimo, ma appena sufficiente a giudicarlo permanentemente inabile al servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Per tutte le speciali elargizioni concesse dal Ministero nel 1981 sono stati erogati, sia sulla competenza sia sui residui, 32,3 miliardi (2).

(1) Si vedano la l. 3 giugno 1981, n.308 (norme in favore dei militari di leva e di carriera) e la l. 4 dicembre 1981, n.720 (modificativa ed integrativa di alcuni articoli della l. n.466 del 1980). La materia è stata, altresì, disciplinata da numerose leggi regionali.

(2) Per quel che attiene alla competenza, con provvedimenti della direzione generale della pubblica sicurezza sono state liquidate le integrazioni alle quali avevano diritto tutti coloro che avevano percepito l'elargizione nelle misure, inferiori ai 100 milioni, dovute in base alle norme vigenti anteriormente alla l. n.466 del 1980. A tal fine sono stati adottati 159 provvedimenti che hanno comportato una spesa di 9,4 miliardi. Sono stati, inoltre, definiti 51 casi, per un totale di 6,1 miliardi, relativi a fattispecie che non rientravano nelle previsioni della normativa vigente all'epoca dell'evento, ai quali il beneficio è stato esteso dalla l. n. 466. Sono stati, infine, definiti altri 19 casi relativi ad eventi verificatisi nel corso dell'anno, per una spesa di 1,9 miliardi.

La spesa globale per la concessione di equi indennizzi è stata nel 1981 di 7,8 miliardi, ed ha registrato un sensibile aumento rispetto al 1980 (era stata di 4,8 miliardi) (1). Le considerevoli dimensioni che il fenomeno della concessione di equi indennizzi ha raggiunto nell'ambito del Ministero inducono a rappresentare alcuni dati indicativi dell'entità e della qualità del fenomeno stesso.

Per quel che riguarda la spesa sostenuta nel 1981, nel prospetto che segue è indicata la ripartizione, fra le diverse categorie di personale, delle erogazioni ed il costo medio unitario che se ne ricava.

Amministrazione	Spesa (in milioni)	Unità in servizio	Costo medio unitario
Amm.ne Civile	200	7.000	28.570
Ex Militari P.S.	7.000	70.200	99.700
Civili P.S.	410	2.200	186.300
Vigili del Fuoco	215	17.200	12.500
Totale	7.825	96.600	81.000

Anche tenendo conto che l'onere medio è influenzato dalla base retributiva, va rilevato che la diversità dell'incidenza del costo

Con provvedimenti della Direzione generale dei servizi civili sono state liquidate 151 elargizioni.

La Direzione generale, della protezione civile ha erogato, per le finalità in argomento, 2,2 miliardi relativamente a 22 fattispecie previste dalla l. n. 486.

(1) La minor spesa registrata nel 1980 è stata eccezionale, se confrontata con i livelli raggiunti dalla spesa stessa negli anni precedenti (7,7 miliardi nel 1979; 8,5 miliardi nel 1978), ed è stata provocata da ritardi nelle liquidazioni originati dalle modifiche alla disciplina dell'equo indennizzo apportate dall'art. 154 della l. n. 312 del 1980.

medio unitario, a seconda delle categorie di personale, appare condizionata più che dalla diversa gravosità o pericolosità del servizio prestato, dalla frequenza dei provvedimenti.

Infatti, per quel che attiene al numero di coloro che hanno beneficiato dell'erogazione, si segnala che: a) con riguardo all'ex personale militare di pubblica sicurezza (poco più di 70.000 unità in servizio; circa 60.000 dipendenti in quiescenza) le pratiche di equo indennizzo già liquidate o in corso di liquidazione sono oltre 62.000, pari a circa il 50 per cento dei dipendenti in servizio ed in quiescenza; b) con riguardo al personale civile di pubblica sicurezza, risultano menomati il 100 per cento dei dirigenti generali; la percentuale diviene del 60 per cento se riferita a tutte le qualifiche dirigenziali e del 40 per cento se rapportata all'intera carriera direttiva (e ciò senza tenere conto dei procedimenti in corso); c) con riguardo al personale dell'Amministrazione civile (oltre 7.000 unità), nel periodo 1970-1981 sono stati liquidati 790 equi indennizzi, ed altri 200 circa risultano in corso di liquidazione. La rilevanza che il fenomeno assume per il personale ex militare e civile di pubblica sicurezza trova spiegazione nella gravosità del servizio reso da questi dipendenti. Ma proprio la particolare onerosità delle prestazioni richieste al personale in argomento, e l'accertata notevole incidenza delle infermità per causa di servizio, potrebbero suggerire soluzioni legislative che tengano conto della esigenza di prevenire eventuali sperequazioni (connesse principalmente con le procedure di liquidazione alquanto complesse e rese difficoltose dall'elevatissimo numero di casi da esaminare e di istanze da accogliere) nonché dell'esigenza di ridurre, o eliminare del tutto, i costi procedurali (soprattutto in termini di lavoro impiegato),

4. - Beni e servizi strumentali

Nelle relazioni degli anni scorsi si è riferito sull'attuazione delle norme che hanno complessivamente stanziato, nel quadriennio 1977-1980, 335 miliardi per provvedere al potenziamento ed all'ammodernamento tecnologico delle forze dell'ordine (1), e si è fornito il quadro generale dell'utilizzazione degli stanziamenti stessi, evidenziando le destinazioni per organismi (Polizia, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia) e per materie e beni strumentali acquisiti (2).

Il fondo è stato interamente impegnato nel quadriennio (rispettivamente 55 miliardi nel 1977-78, 85 nel 1979, 140 nel 1980) e parzialmente erogato nel periodo stesso. Nel 1981 si è provveduto al pagamento di gran parte dei residui degli anni precedenti: questi, che ammontavano all'inizio dell'anno a 289 miliardi circa, sono risultati a fine esercizio di poco più di 66 miliardi, dei quali 52 provenienti dagli impegni assunti nel 1980.

A partire da quest'anno prende avvio un ulteriore programma pluriennale di potenziamento delle forze di polizia: la legge 18 marzo 1982, n.90, ha infatti disposto un nuovo finanziamento di complessivi 440 miliardi da utilizzare nel triennio 1982-1984. Il procedimento per l'impiego di tale fondo ricalca quello già seguito per i finanziamenti utilizzati allo stesso fine dal 1979 in poi, rispetto al quale sole innovazioni sono

(1) Trattasi della legge 22 luglio 1977, n.413, dei decreti legge 24 maggio 1979, n.155 e 27 luglio 1979, n.306, della legge 24 dicembre 1979, n.651.

(2) Si vedano, in particolare, la relazione per l'esercizio 1979 a pag.257 e seguenti, nonché i prospetti A e B alle pagg.308 e 309 della relazione dell'anno scorso.

costituite: a) dall'espressa deroga alle norme in tema di contratti dello Stato che recepiscono le direttive comunitarie, nonché a quelle contenute nell'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), relative alla pubblicazione dei bandi di gara nei Paesi terzi rispetto alla CEE, deroga alla quale si era già pervenuti, del resto, in via di interpretazione delle precedenti leggi sul potenziamento ed ammodernamento del settore, stanti le speciali caratteristiche tecniche delle forniture e le esigenze di tempestività connesse all'attuazione del programma di potenziamento medesimo; b) dalla previsione che, restando riservato al Ministro dell'interno la competenza ad approvare tutti i contratti, la stipulazione degli stessi spetta, secondo le rispettive competenze, al Capo della polizia, al Comandante generale della guardia di finanza, al Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena (o a loro delegati), con il che può presumersi che sarà data al programma una più sollecita realizzazione.

Per quel che attiene al servizio di casermaggio del personale che assolve a funzioni di pubblica sicurezza, nel 1981 è continuata la tendenza a sensibili aumenti già riscontrata negli anni scorsi: la spesa per il casermaggio delle forze di polizia è ammontata a 6,5 miliardi (erano 3,4 nel 1978, 4,1 nel 1979, 5 nel 1980); quella per l'appalto del medesimo servizio dei Carabinieri ha raggiunto i 13,5 miliardi (10,2 nel 1978, 10,6 nel 1979, 11,5 nel 1980); complessivamente, l'incremento medio per anno è stato, nell'ultimo triennio, del 10 per cento.

Con decreto ministeriale del 20 giugno 1981 è stato approvato un nuovo capitolato generale per l'appalto del servizio di casermaggio (elaborato da una speciale commissione costituita per l'occorrenza, di cui si è detto nel referto dell'anno scorso), destinato a sostituire il capitolato approvato nel 1970. Le novità più significative in esso contenute sono costituite:

a) dall'indicazione di beni da acquisire in quantità maggiore e qualitativamente migliori rispetto al capitolato precedente, particolare che riflette l'esigenza di migliorare le condizioni di accasermamento delle comunità; b) da una diversa disciplina della revisione biennale dei prezzi, che il nuovo capitolato limita all'80 per cento della variazione subita, nel biennio precedente, dall'indice generale dei prezzi all'ingrosso accertato dall'ISTAT. In proposito l'Amministrazione ha fatto presente che il 20 per cento non revisionabile (determinazione alla quale si è pervenuti d'intesa con l'ISTAT) corrisponderebbe alla percentuale d'incidenza che sull'aumento del costo della vita hanno le derrate alimentari, di cui non si tiene conto perchè non comprese nelle prestazioni appaltate. Va, peraltro, osservato che la limitazione, pur ispirata ad un criterio di economicità giustificato, potrebbe essere vanificata attraverso maggiori aumenti di prezzi da parte degli appaltatori (1).

(1) Altre innovazioni di minore rilievo, contenute nel capitolato 1981, riguardano la disciplina dei rapporti tra imprese appaltatrici che si succedono nella gestione del servizio; l'aumento dell'importo delle sanzioni pecuniarie eventualmente da comminare; l'introduzione della clausola secondo la quale l'Amministrazione può chiedere la sostituzione di materiali che risultassero inadeguati o superati dalla corrente produzione.

Nel 1981 non sono state bandite gare per il conferimento di appalti secondo la nuova disciplina; per ragioni di urgenza, l'Amministrazione ha stipulato, per il periodo 1° luglio 1981 - 30 giugno 1982, contratti a trattativa privata con le stesse ditte cui era già stato affidato l'appalto.

Per l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi del Corpo dei vigili del fuoco la legge 8 luglio 1980, n.336, aveva disposto un finanziamento straordinario di 295 miliardi da utilizzare in cinque anni attraverso un sistema di programmazione e di procedure contrattuali sostanzialmente analogo a quello sperimentato nella gestione del fondo per il potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza.

L'attuazione concreta delle procedure ha registrato un considerevole ritardo, essendo stata quasi totalmente rinviata al 1981, e già nella relazione dello scorso anno si sono posti in luce le cause cui il ritardo era da imputarsi e gli effetti negativi derivanti dal ritardo stesso (1).

Nel 1981 l'Amministrazione ha provveduto a stipulare tutti i contratti previsti nei piani approvati alla fine del 1980, nonché ad approvare i piani per il 1981 ed a stipulare i relativi contratti. Sui fondi stanziati, risultano complessivamente erogati, nel 1981, poco più di 3 miliardi, mentre gli impegni assunti assommano all'intero ammontare delle tranches del finanziamento relative al triennio 1979-1981 (109,9 miliardi).

I prospetti che seguono riassumono i contenuti dei piani relativi al triennio suddetto.

(1) Si veda la relazione per l'esercizio 1980, a pag.310 e seguenti.

MACCHINARIO, MATERIALI, ATTREZZATURE TECNICHE**ANNO 1979**

Tipo	Quantità	Totale (in milioni)
Autopompeserbatoio ridotte dimensioni	150	7.650
Autogru (Portata 24 Tonn.)	8	1.120
Campagnole Furgonate Diesel	200	3.000
Autocarri furgonati a) medio (portata 20 Q.11)	60	900
b) piccolo (portata 13-15 Q.11)	30	360
Autofurgoni polisoccor so f portata 20 Q.11)	100	4.000
Tubazioni di pressione:		
a) da 70 mm.	100.000 mt.	350
b) da 45 mm.	100.000 mt.	210
Cesole idr.	100	1.000
Cuscini sollev.	100	300
Motopompe esaurimento	300	900
Gruppi elettrogeni pic- coli	200	360

ANNO 1980

Autopompeserbatoio con serbatoio lt. 4.000	60	5.400
Autoscale		
a) tipo 45-50 mt.	6	1.800
b) tipo 30 mt.	20	4.000
Autogru portata 40 tonn.	10	2.000
Autovetture da intervento	120	930
Autolettighe	44	550
Autobus tipo medio (20 posti)	30	750
Furgoni tipo piccolo (promiscuo cl.900-1.000)	100	600
Anfibi	5	1.000
Raccordi		
a) da 70 mm.	1.500	20
b) da 45 mm.	1.800	18
Scale italiane	300	150
Scale a ganci piegh <u>e</u> voli	200	70
Motopompe da incendio	400	1.000
Autorespiratori	270	162
Motoseghe	300	180
Apparati radio rice- trasmittenti veico <u>l</u> lari	400	800
Battelli pneumatici	100	270
Motori F.B. per bat- telli pneumatici	100	150
Attrezzature per som- mozzatori	100	300

TOTALE**40.300**
.....

VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO**ANNO 1979**

Tipo	Quantità	Totale (in milioni)
Giaccone protettivo	21.500	5.805
Mezzi stivali	6.000	360
Elmi da incendio	4.700	235
Visiere protettive	8.000	480
Cinturoni sicurezza	3.000	135
Piccozzini con guaina	3.000	105
Apparati ricetrasmit- tenti tascabili UHF	600	960
Apparati rilevatori mi- scele esplosive e tos- siche	600	120
Tute protettive antiaci- do, avvicinamento, ecc.	900	900

ANNO 1980

Completo invernale	35.000	6.335
Completo estivo	35.000	4.200
Maschere a filtro	5.250	315

TOTALE**19.950**

=====

Anno 1981

VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

TIPO	QUANTITA'	TOTALE (in milioni)
VESTIARIO INVERNALE		3.780
" ESTIVO		3.057
ELMETTI INCENDIO	5.767	354
STIVALI DA INTERVENTO	20.000	1.416
APPARATI RICE - TRASMITT.	395	790
TOTALE COMPLESSIVO		9.397

MACCHINARIO

TIPO	QUANTITA'	TOTALE (in milioni)
AUTOPOMPESERBATOIO da litri 4.000	55	5.697
AUTOPOMPESERBATOIO ridotte dimensioni 2.000 litri	93	5.999
AUTOBOTTIPOMPA da litri 6.000-8.000	47	4.676
AUTOSCALE da 30 metri	16	4.600
AUTOGRU fino a 24 tonn.	10	2.063
AUTOVETTURE da intervento	116	999
CAMPAGNOLE Furgonate Diesel	90	1.788
AUTOLETTICHE	8	139
ELICOTTERI	15	5.953
Totale spesa		31.914

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MATERIALI ED ATTREZZATURE TECNICHE

TIPO	QUANTITA'	TOTALE (in milioni)
GRUPPI ELETTROGENI CARRELLATI	60	811
ATTREZZATURE MOBILI PER LAVAGGIO	90	189
APPARATI RADIO VEICOLARI	546	1.353
AUTO. PROTETTORI	600	348
TRASFORMAZIONE BARCHE JET	37	443
TUBAZIONI da 70 mm. e 45 mm.	284,000	894
SCALE ITALIANE	250	157
SCALE E GANCI	300	103
EQUIPAGG. PER SUB	100	400
Totale		4.698

RETE NAZIONALE RILEVAMENTO RADIOATTIVITA' E PROTEZIONE RADIOLOGICA

TIPO	QUANTITA'	TOTALE (in milioni)
VEICOLI ATTREZZATI PER PIANI EMERGENZA	3	451
FURGONI TRASPORTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN PRESENZA RADIOATTIVITA'	2	364
PLOTTER PER SISTEMA AUTO- Matico TRACCIAMENTO GRAFICI	1	34
SISTEMA AUTOMATICO TRATTAMENTO TESTI	1	17
STRUMENTAZIONE RILEVA- MENTO RADIOATTIVITA'		281
RISTRUTTURAZIONE RETI		714
TOTALE		1.861

RETE RADIO - CENTRALI TELEFONICHE

TIPO	QUANTITA'	TOTALE (in milioni)
RETE RADIO SINCRONIZZATE (Ponti ripetitori e Attrezzature)		
LAZIO	2	} 916
CAMPANIA	2	
SARDEGNA	2	
CENTRALI TELEFONICHE ELETTRONICHE	7	960
TOTALE		1.876.

RETE RADIO - CENTRALI TELEFONICHE

TIPO	QUANTITA'	TOTALE (in milioni)
RETE RADIO SINCRONIZZATE (Ponti ripetitori e Attrezzature)		
LAZIO	2	} 916
CAMPANIA	2	
SARDEGNA	2	
CENTRALI TELEFONICHE ELETTRONICHE	7	960
TOTALE		1.876.

stero i servizi in argomento. Tra le norme del regolamento, di rilievo appaiono quelle che aumentano i limiti di competenza per valore rispetto a quelli precedentemente in vigore. Altre norme disciplinano, poi, dettagliatamente le modalità per la esecuzione dei lavori, il collaudo ed il pagamento delle spese.

5. - Attività e interventi finanziari

a) Pubblica sicurezza, protezione civile e servizi antincendi - Le funzioni, molteplici e complesse, cui il Ministero assolve nei settori della sicurezza pubblica e della protezione civile e servizi antincendi possono essere valutate, attraverso i dati di bilancio, solo in termini di costi di personale, di servizi, di equipaggiamento, attrezzature, impianti. Di questi si è già detto nel paragrafo 1, per l'inquadramento generale, e più particolarmente, nei paragrafi attinenti al personale ed all'acquisto di beni e servizi, ai quali si fa rinvio.

b) Interventi a favore degli enti locali (con esclusione dei trasferimenti per gravi calamità - Degli interventi ministeriali a favore della finanza locale, finalizzati al raggiungimento di un regime stabile di quest'ultima (oltre 15.000 miliardi) si è detto al precedente paragrafo 2.

Per quel che concerne i trasferimenti per il ripianamento dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'assistenza ospedaliera, in attuazione del decreto legge 8 luglio 1974, n.264, convertito nella legge 17 agosto 1974 (ulteriormente modificata da norme successive), essendo stati dichiarati estinti, con decre-

to ministeriale del 25 settembre 1980, i crediti degli enti ospedalieri per rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 (1), è rimasta a carico dello Stato la spesa concernente esclusivamente l'estinzione dei debiti dei Comuni nei confronti delle case di cura private a tutto il 31 dicembre 1974. L'onere per l'estinzione di tali ultimi debiti è stato determinato in 400 milioni. Cosicché, del fondo di circa 219 miliardi inizialmente destinato a tali fini risultano complessivamente erogati, al 31 dicembre 1981, 190,9 miliardi. Poiché il debito ancora da estinguere ammonta, come testè detto, a 400 milioni, la restante somma di 27,7 miliardi costituisce economia (2).

c) Funzioni residuali in materia di assistenza pubblica — Neppure nel 1981 è stata emanata la "legge sulla riforma della assistenza pubblica" prevista dall'articolo 25 del decreto presidenziale n.616 del 1977, e l'assenza di tale legge-quadro continua ad originare difficoltà nel raccordo tra le attività del Ministero e quelle delle regioni in questo settore (3).

Il Ministero ha, peraltro, continuato nel 1981 a prestare

(1) Della vicenda che è sfociata nel provvedimento con il quale sono stati dichiarati estinti i debiti dei Comuni, di cui al testo, si è detto nella relazione per l'esercizio 1980, cui si fa rinvio (v.pag.312).

(2) Per un quadro sintetico delle vicende connesse alla istituzione ed alla gestione del fondo in argomento, si richiama la nota n.21, pag.312 della relazione per l'esercizio 1980.

(3) L'esigenza dell'emanazione di tale organica normativa è stata indirettamente affermata anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n.173 del 17 luglio 1981, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di gran parte dell'art.25 citato.

assistenza ai profughi europei (1).

Anche nell'anno scorso è aumentato l'onere per le provvidenze in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, e le cause della lievitazione sono quelle indicate nella relazione per l'esercizio 1980, alla quale si fa rinvio (2). Gli impegni complessivamente assunti a questo titolo sono stati di 852,8 miliardi (erano stati 579,8 nel 1980, e 391 nel 1979), di cui 598 per provvidenze a favore degli invalidi civili (capitolo 4288), 27,8 a favore dei sordomuti (capitolo 4289) e 336 a favore dei ciechi civili (capitolo 4290) (3).

 (1) Secondo dati forniti dall'Amministrazione, nel 1981 hanno chiesto asilo 2.767 profughi (in 1.541 avevano chiesto asilo nel 1980) provenienti da Paesi dell'est europeo (più del 38% rumeni, oltre il 32% polacchi, per il 13% cecoslovacchi, per il 10% ungheresi). Nel corso dell'anno hanno cessato di essere assistiti 1.763 profughi (1.336 per emigrazione definitiva, 54 per sistemazione in Italia, 373 per motivi vari, principalmente per assenza arbitraria dai centri di assistenza).

Per ospitare i profughi stranieri, chiuso definitivamente il centro di Padriciano-Trieste, sono attualmente in funzione il centro assistenza di Latina ed il centro di Capua, il quale ultimo, già di per sé dotato di una capienza limitata, è al momento parzialmente occupato da terremotati. A causa del sovraffollamento dei due centri, dal settembre 1981 si è reso necessario ospitare numerosi richiedenti asilo in pensioni ed alberghi, con un aggravio di spesa, per il periodo settembre-dicembre dell'anno scorso, di oltre 695 milioni.

(2) Si veda la relazione dell'anno scorso, a pag. 313.

(3) La situazione numerica degli assistiti, al termine del 1981, è risultata la seguente:

invalidi civili	303.140	(al 31 dicembre 1980: 249.471)
sordomuti	15.966	(al 31 dicembre 1980: 16.005)
ciechi civili	107.211	(al 31 dicembre 1980: 107.532)
Totali	426.317	373.008

Si è già messo in luce nelle precedenti relazioni che le somme impegnate sui singoli capitoli non rispecchiano le somme

d) Attività del servizio elettorale - Nel 1981 il Servizio elettorale è stato impegnato soprattutto per lo svolgimento dei referendum popolari e del ciclo parziale di elezioni amministrative, nonché delle elezioni per la rinnovazione dell'Assemblea siciliana (1). Per lo svolgimento dei referendum popolari sono state spese complessivamente 184,3 miliardi. Le spese per l'organizzazione delle elezioni amministrative, imputate, secondo la disposizione contenuta nelle norme straordinarie sulla finanza locale (articolo 41, decreto legge 28 febbraio 1981, n.38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n.153), al ben noto capitolo 1590, relativo al concorso dello Stato per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali, sono ammontate, in termini di ordini di accreditamento, a 13,7 miliardi.

e) Interventi per gravi calamità naturali - Per quel che attiene agli interventi operati a mezzo di trasferimenti a favore degli enti locali colpiti da calamità naturali, i prospetti che seguono espongono, in sintesi, le risultanze della gestione operata nel 1981 sui fondi per contributi a favore dei comuni delle zone terremotate della Sicilia, nonché le risultanze complessive dell'utilizzazione dei fondi stessi nell'arco del periodo nel quale sono stati stanziati in bilancio. Per l'articolazione, anno per anno, delle erogazioni compiute sui fondi in argomento, si rin-

effettivamente erogate ai beneficiari, poiché questi ricevono le provvidenze direttamente dall'Amministrazione delle poste che anticipa i pagamenti e chiede il relativo rimborso al Ministero dell'interno, talvolta, in anni successivi a quello in cui è avvenuto il pagamento agli interessati.

(1) I referendum hanno interessato oltre 43 milioni di elettori ripartiti in 78.796 sezioni elettorali. Le elezioni amministrative hanno interessato quasi 8 milioni di elettori ripartiti in 12.503 sezioni elettorali.

Tab. C

INTERVENTI PER GRAVI CALAMITA' NATURALI

Risultati della gestione dell'esercizio 1981

Capitoli	Oggetto spesa	Consistenza fondi al 1/1/1981 (in milioni)	Pagamenti ef- fettuati duran- te il 1981 (in milioni)	Residui al 31/12/1981 (in milioni)	Economie (in milioni)
1576	Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia	3.466 (1) (335)	1.948 (335)	1.188 —	330 —
1580	Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.	7 500	7.500	—	—

Risultati, a tutto l'esercizio 1981, della gestione complessiva dei fondi (nel periodo 1971 — 1981).

Capitoli	Oggetto spesa	Stanziamenti complessivi (in milioni)	Erogazioni (in milioni)	Residui (in milioni)	Economie (in milioni)
1 576	Contributi a favore dei bilanci comuni delle zone terremotate della Sicilia (per 1971 — 1981)	35 000	28 315	1.169	5.516
1 580	Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche (perodo 1976 — 1981)	13.600	12.359	—	1.241

(1) — Ammontare dei residui perenti riassegnati alla competenza del 1981

via alle relazioni degli scorsi ultimi due anni (1).

Sempre in tema di attività di soccorso in caso di gravi calamità, per quel che concerne l'organizzazione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento (C.A.P.I.), costituiti, con i relativi magazzini, presso le prefetture di Alessandria, Verona, Trieste, Firenze, Ancona, Terni, Roma, Caserta, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari, si richiama quanto illustrato nella relazione per l'esercizio 1979(2).

Quanto alle dotazioni di materiali da conservare nei magazzini di tali centri, poichè le esperienze tragicamente acquisite di recente hanno reso palese l'esigenza imprescindibile della riduzione al minimo dei tempi d'intervento per l'avvio dei soccorsi alle popolazioni colpite, si tende a dotare i C.A.P.I. prioritariamente di strumenti atti a soddisfare tale necessità, come mezzi meccanici di sollevamento per il sollecito caricamento dei materiali, piccoli containers per lo stivaggio dei generi di soccorso e autocarri snodati veloci, adatti a superare, nel minor tempo e su strade anche difficili, le distanze che dovessero separare i centri dalle zone colpite.

In questa prospettiva, l'Amministrazione ha provveduto ad acquistare i primi quattro sollevatori pesanti, destinati ai centri principali, nonché, in via sperimentale, dodici containers da 18 metri cubi idonei, ciascuno, allo stivaggio di 6 tende da 8 posti e di 48 posti letto.

Per un completo ammodernamento è stato calcolato un fabbisogno presuntivo di 1.400 containers, per una spesa, ai prezzi attuali, di circa 5 miliardi.

(1) Si vedano, in particolare, la relazione per l'esercizio 1979, pag.260 e segg., e la relazione per l'esercizio 1980, pag.314 e segg.

(2) V. pag.261 e segg.

Come si è segnalato nella relazione dell'anno scorso, dello stanziamento straordinario di 47 miliardi, disposto con la legge 22 dicembre 1980, n.875 (contenente norme per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre dello stesso anno) per provvedere alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati, nell'evenienza del terremoto, sia dalla protezione civile, sia dalla polizia, 23,7 miliardi sono stati assegnati ai C.A.P.I. e sono stati interamente utilizzati per acquisto di materiali (1).

 (1) Gli acquisti effettuati con i 23,7 miliardi sono i seguenti:

	(quantità)	(spesa in milioni)
TENDE	7.605	14.873
COPERTE	120.000	1.584
BRANDE	60.000	919
LENZUOLA	180.000	1.714
FEDERE	136.000	384
MATERASSI	63.000	1.583
CUSCINI	63.000	296
SERVIZI IGIENICI	80	1.217
INDUMENTI	vari	37
CONTAINERS	4	13
CARRELLI ELEVATORI	4	288
PICCONI-BADILI	4.200	16
JEEPS	2	39
Riparazione Tende e catini	1.344 + 500	761
Riparazione Autocabinato	1	10

	Totale	23.734